

# **Banca di Credito Cooperativo**

**di**

**Scafati e Cetara**

## **INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31 dicembre 2017**

## Indice

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO).....                                                          | 3   |
| TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435) .....                                                             | 6   |
| TAVOLA 1_bis - SISTEMI DI GOVERNANCE (ART. 435 (2) CRR).....                                                                          | 37  |
| TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436) .....                                                                                    | 42  |
| TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492).....                                                                                    | 43  |
| TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438).....                                                                                      | 60  |
| TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439).....                                                                                     | 69  |
| TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442) .....                                                                           | 72  |
| TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443).....                                                                                    | 83  |
| TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444) .....                                                                                            | 85  |
| TAVOLA 9 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445).....                                                                          | 88  |
| TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI<br>NEGOZIAZIONE (ART. 447).....                       | 90  |
| TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL<br>PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448) ..... | 93  |
| TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449).....                                                       | 96  |
| TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450) .....                                                                                | 99  |
| TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (ART. 451) .....                                                                                         | 100 |
| TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453) .....                                                           | 104 |
| TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446).....                                                                                         | 109 |

**PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)**

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).

Sono inoltre previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
  - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
  - un coefficiente di "leva finanziaria" (*"leverage ratio"*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

- c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
  - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
  - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
  - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
  - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'ABE ha inoltre emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- al contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'Art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)<sup>1</sup>
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'Art. 435 (2) del CRR:
  - o le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
  - o l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
  - o specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
  - o informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte

Il presente documento, denominato "Informativa al pubblico – III Pilastro al 31 dicembre 2017", è stato redatto dalla BCC di Scafati e Cetara su base individuale.

Il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet della Banca [www.bccscafaticetara.it](http://www.bccscafaticetara.it), come richiesto dalla normativa di riferimento.

---

<sup>1</sup> Le Disposizioni prevedono che tali informazioni siano, di norma, pubblicate in allegato al bilancio d'esercizio. Laddove non fatto, devono integrare l'informativa ex III Pilastro pubblicata sul sito web dell'intermediario.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2017 della Banca (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D.Lgs. 39/2010 da parte della società Kpmg) e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP 2017) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'11/05/2018 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Infine, si precisa che:

- non essendo utilizzati dalla Banca metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

## **TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche all'interno della Circolare 285/2013.

Tali disposizioni, richiedono alla Banca l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi, i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

All'insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre consorelle e le strutture di secondo livello del *network*, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione di appartenenza.

Si informa, infine, che la Banca ha formalizzato una prima adesione al costituendo Gruppo Bancario Iccrea, impegnandosi ad aderire agli indirizzi rilevanti che dallo stesso verranno emanati.

#### **- Risk Appetite Framework**

In tale ambito, la Banca ha definito nel corso del 2016, nel rispetto delle disposizioni in materia, il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione di Risk Management e la Funzione Contabilità, Pianificazione e Personale, che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente il RAF/RAS e il Piano Strategico ed il Budget.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Banca ha, quindi, normato il “processo di definizione e controllo della propensione al rischio”, articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAF/RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. “**Procedure di escalation**”).

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell'azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull'esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell'evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

La Banca ha inoltre rivisto, al fine di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni, il processo di pianificazione strategica e controllo direzionale e l'ICAAP.

#### - **Processo di gestione dei rischi**

La definizione di un processo di gestione dei rischi in modo coerente alle scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l'effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali, in quanto consente di orientare l'operatività delle Funzioni risk taking.

Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il Processo di gestione dei rischi ossia l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi definito; esse devono rispettare

i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi aziendali di rischio e con le procedure in cui si articola il complessivo processo di gestione dei rischi.

In coerenza con la regolamentazione in materia di Risk Appetite Framework (RAF), i parametri relativi ai singoli profili di rischio aziendali sono definiti nel rispetto di quanto disciplinato nel processo di definizione degli obiettivi di rischio e delle soglie di tolleranza.

Il processo di gestione dei rischi definito, ancorché lo stesso si ripercuota sulle modalità di realizzazione del business aziendale, è tenuto distinto, nell'ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi e si articola nelle seguenti fasi:

1. **Identificazione:** attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione del medesimo e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di business aziendale, anche attraverso l'individuazione delle fonti interne ed esterne da cui il rischio origina (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite, rilevano quindi anche le funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre definite e proceduralizzate le attività di raccolta e di classificazione delle informazioni e delle fonti di informazione relative al rischio, propedeutiche alla definizione di una base informativa completa e accurata, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;
2. **Misurazione/Valutazione:** attività di determinazione, attraverso le metodologie approvate dal Consiglio di Amministrazione, dell'assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio.
3. **Monitoraggio:** attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l'analisi dell'esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF. Ai fini del monitoraggio di ogni singola tipologia di rischio, le Unità di business/la funzione di Risk Management analizzano indicatori funzionali anche all'attribuzione del grado di rilevanza ai singoli rischi. Nella fase in esame, non sono contemplate le specifiche attività di monitoraggio in capo alle funzioni risk taking ("controlli di primo livello");
4. **Prevenzione/Mitigazione:** concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono:
  - in ottica *ex ante* di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;
  - in ottica *ex post* di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di stress.

Alla luce di quanto sopra esposto in tale fase del processo di gestione dei rischi, si riconnettono il sistema degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, nonché le c.d. procedure di escalation, queste ultime funzione degli esiti del monitoraggio dei predetti indicatori. I principi generali inerenti alle modalità di definizione ed impiego dei suddetti strumenti sono disciplinati nel Regolamento "Risk Appetite Framework".

5. **Reporting e comunicazione:** attività volta alla predisposizione delle appropriate informative ai vertici aziendali e alle funzioni (ivi comprese quelle di controllo) in merito ai rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, nonché delle interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

## - **Piano di risanamento**

Si evidenzia in premessa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, è ammessa ad adempiere gli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale. Il piano di risanamento aggiornato ovvero l'attestazione che esso non necessita di aggiornamenti è trasmesso alla Banca d'Italia entro il giorno 30 del mese di aprile ad anni alterni.

La Banca ha predisposto nel 2017 il piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione e recepimento facendo riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione di appartenenza.

In tale ambito, sono state definite le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di *governance*, il sistema dei controlli interni e il *risk management framework* del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del *risk management framework*, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica coerentemente con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di escalation da seguire nei differenti successivi livelli di intervento in coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del *risk management framework* e in ottemperanza a specifiche norme di vigilanza prudenziale (ad esempio, nel caso di violazione della soglia di *risk tolerance* ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità individuati agli organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

## - **Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione**

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del piano industriale 2017, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il RAF/RAS relativo all'anno 2018.

La natura cooperativa dell'azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituiscono la cornice valoriale che imprime alla gestione aziendale un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto, bensì al rafforzamento del patrimonio, quale base per perpetuare nel tempo la promozione e

il benessere dei soci e del territorio di riferimento. Il modello operativo della Banca, che si caratterizza per un forte orientamento all'intermediazione tradizionale ed un indirizzo gestionale di tipo *originate to hold*, è basato sull'impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Nel territorio di riferimento si concentra non solo l'operatività ma anche il potere decisionale: nel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche allo statuto tese ad ampliare il coinvolgimento dei soci nella vita cooperativa della Banca, temperando i rischi di concentrazione e di conflitto d'interesse con l'adozione di specifici regolamenti e presidi di *governance*.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto piano industriale, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

#### - ICAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) all'evoluzione del quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di vigilanza prudenziale e alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il Risk Appetite Framework adottato. L'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9 ha inciso significativamente sul processo ICAAP svolto dalla Banca. In particolare, si è reso necessario, tenuto conto dell'esigenza di focalizzare l'attenzione sugli aspetti rilevanti che incidono sull'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale, rilevare oltre all'effettiva situazione aziendale al 31.12.2017 determinata in applicazione dello IAS 39, anche la medesima situazione aziendale rideterminata per recepire gli impatti del nuovo standard contabile, applicabile dal 1° gennaio 2018. Su tale ulteriore situazione aziendale sono state effettuate, ove ritenuto rilevante, le complessive misurazioni dei rischi e della dotazione patrimoniale, sono state condotte le prove di stress e, conseguentemente, realizzata l'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale<sup>2</sup>.

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento (UE) 2017/239, determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* introdotto dall'IFRS 9<sup>3</sup>, si specifica che sono state anche determinate, in ottica attuale e prospettica e ipotesi di stress, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la

---

<sup>2</sup> Difatti il principio contabile IFRS 9 incide, oltre che sulle grandezze finanziarie, sulle modalità di conduzione degli stress test in termini sia di fattori di rischio da considerare sia dei meccanismi di trasmissione da adottare per determinare i relativi impatti sull'adeguatezza patrimoniale.

<sup>3</sup> In particolare, il predetto regime transitorio prevede di differire l'impatto patrimoniale derivante dall'applicazione dell'IFRS 9 applicando le seguenti percentuali di sterilizzazione del medesimo ai fini del CET1:

- a) 95% durante il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- b) 85% durante il periodo dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- c) 70% durante il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- d) 50% durante il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- e) 25% durante il periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. "Fully Loaded"). Sulla base delle predette quantificazioni, sono rideterminati anche i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio.

Nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle disposizioni di vigilanza, sono definite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel RAF/RAS;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, sono altresì definite ed eseguite **prove di stress** in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l'utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. La Banca effettua, inoltre, prove di stress ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva;
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della "**Tavola 4 - Requisiti di capitale**".

#### - **Mappatura dei rischi**

Nel rispetto della regolamentazione applicabile la Banca ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto

- del contesto normativo di riferimento, nonché del modello di *business* e operativo della Banca;
- delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco dei rischi riportato nelle disposizioni di Vigilanza identifica in via minimale i rischi che sono sottoposti ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Banca ai predetti rischi. Per ciascun rischio sono individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti, le strutture coinvolte nella gestione relativa.

Sulla base di quanto emerso dalle analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di concentrazione;
- rischio di controparte
- rischi di mercato, di regolamento e di concentrazione;
- rischio operativo (in tale contesto si tiene conto del rischio informativo e dei rischi connessi alle attività in *outsourcing*);
- rischio di tasso di interesse;

- rischio di liquidità;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio residuo;
- rischio derivante da cartolarizzazioni.

I rischi identificati sono stati classificati in due principali tipologie, ovvero rischi quantificabili e rischi non quantificabili.

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione (*rischio strategico, rischio di reputazione, rischio derivante da cartolarizzazioni, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio base, rischio di conflitto di interessi, rischio derivanti da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie*) sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione è associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentono di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni, sia di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

- **Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi**

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- approva:
  - ✓ i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto
  - ✓ le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
  - ✓ le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
  - ✓ le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
  - ✓ i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *risk tolerance* o nel caso di violazione dei limiti oltre il margine di superamento.
- autorizza preventivamente la violazione del limite oltre il "margine di superamento";
- assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;

- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento ;
- autorizza la violazione del limite entro il margine di superamento;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'**Organo con funzione di controllo**, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti:

- Revisione Interna (Internal Audit);
- Controllo dei rischi (Risk Management);
- Conformità alle norme (Compliance);
- Antiriciclaggio.

La **Funzione di Revisione Interna** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;
- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;

- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del piano di continuità operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La **Funzione di Conformità alle norme** presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La **Funzione di Controllo dei Rischi** ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;

- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- la formulazione di parere preventivo sulla coerenza con il RAF delle OMR, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo e della parte prevalente del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la funzione di Internal Audit e di parte di quella di conformità presso la Federazione Campana delle Bcc, dopo aver valutato l'adeguatezza della struttura all'uopo costituita presso la stessa. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che la struttura in argomento

è costituita ed opera in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in outsourcing di funzioni di controllo definiti nell'ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l'adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della Federazione Campana delle Bcc non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli *organi della stessa*.

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit e della Funzione di Conformità prevedono che le attività in capo e stesse siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

La Funzione di Internal Audit della Banca ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell'Internal Auditing e al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente al Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo la metodologia edefinita nel "*Quality Assessment Manual*" pubblicato dall'Institute of Internal Auditors (IIA).

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti principali presidi:

### **Controlli di linea**

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

### **Referente delle Funzioni Operative Importanti**

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

### **Funzione ICT e Funzione di Sicurezza Informatica**

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di Business le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli stress test;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevanti nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate infra con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **l'Area Finanza** è responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
  - del rischio di liquidità, in collaborazione con l'Area Crediti, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;
  - del rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali e nella regolamentazione del processo finanza.
- **l'Area Crediti** è responsabile, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di manifestazione del rischio di credito. A tal fine si avvale degli indicatori e degli strumenti in uso per il monitoraggio dei profili di insolvenza e del merito creditizio della controparte (CRC, ...).

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla *governance* del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

## **RISCHIO DI CREDITO**

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni la Banca ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al **processo di gestione e controllo del credito e del connesso rischio**.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Il **Consiglio di Amministrazione**, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;
- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo. *In tale ambito ha approvato il regolamento d'uso del Sistema di classificazione del rischio di credito (CRC) e la relativa implementazione nelle fasi in cui si articola il processo stesso.*

Anche sulla base dei riferimenti all'uopo prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio

provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separazione tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente all'Area Crediti. L'Ufficio Monitoraggio Andamentale è delegato al monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai preposti.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura PEF, che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

Quale strumento gestionale a supporto delle fasi di pianificazione, concessione e revisione, monitoraggio la Banca si avvale del *Sistema di Classificazione del Rischio di Credito "CRC" sviluppato nell'ambito del più ampio progetto nazionale del Credito Cooperativo per la definizione di un sistema gestionale di classificazione "ordinale" del merito creditizio delle imprese (Sistema CRC)*. Coerentemente con le specificità operative e di governance del processo del credito delle BCC-CR, il Sistema CRC è stato disegnato nell'ottica di realizzare un'adeguata integrazione tra le informazioni quantitative e quelle qualitative accumulate in virtù del peculiare

*rapporto di clientela e del radicamento sul territorio. Tale Sistema consente di attribuire una classe di merito all'impresa cliente, tra le undici previste dalla scala maestra di valutazione, mediante il calcolo di un punteggio sintetico (scoring) sulla base di informazioni (quantitative e qualitative) e valutazioni (oggettive e soggettive) di natura diversa.*

La Funzione *Risk Management* conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino *efficaci ed affidabili*, con riferimento alla capacità di segnalare *tempestivamente* l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'*adeguatezza* delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione conduce:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero.

Più in generale, la Funzione *Risk Management*, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

## **RISCHIO DI CONCENTRAZIONE**

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce

concentrazione (geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul Rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi:

- articolazione dei poteri delegati (concentrazione su singoli settori, aree geografiche, tipologie di clientela, controparte, etc.);
- definizione dei massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione (per singola controparte, settore o branca produttiva, distretto economico, forma tecnica di mitigazione del rischio);
- valore massimo di assorbimento patrimoniale accettabile sul rischio di concentrazione;
- ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi rischi".

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca utilizza l'algoritmo regolamentare del Granularity Adjustment. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari "imprese e altri soggetti", "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "in stato di default", "garantite da immobili", "esposizioni in strumenti di capitale", nonché "altre esposizioni"<sup>4</sup>.

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio bancario, che esulano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Banca effettua delle valutazioni qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione *single-name*.

### **Rischio di concentrazione geo-settoriale**

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Banca ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal "Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale". La Banca, tenuto conto delle proprie peculiarità operative e di localizzazione, integra le risultanze di tale modello anche attraverso una valutazione qualitativa dei fattori di concentrazione settoriale e geografica.

### **Rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito.**

Al fine di valutare il rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di CRM, ossia che il relativo riconoscimento possa determinare un incremento del grado di concentrazione nei confronti dei garanti/emittenti titoli a garanzia, la Banca analizza la granularità dell'ammontare delle garanzie di tipo personale

---

<sup>4</sup> Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Banca sono escluse dal calcolo

e delle garanzie reali finanziarie riconosciute nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, facendo riferimento, rispettivamente, ai garanti e agli emittenti dei titoli<sup>5</sup>. La valutazione del rischio in esame si basa, quindi, sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente esposto e sul connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell'applicazione delle tecniche di CRM e quello successivo al riconoscimento delle predette tecniche.

Inoltre, al fine di apprezzare l'impatto delle tecniche di mitigazione riconosciute ai fini di vigilanza sul capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singola controparte o per gruppi di controparti connesse, la Banca quantifica l'ammontare complessivo delle esposizioni verso imprese e del relativo indice di Herfindahl senza considerare le predette tecniche. Successivamente sulla base dei predetti valori ottenuti e adottando la medesima costante di proporzionalità, viene quantificato il capitale interno evidenziando la differenza rispetto a quanto determinato tenendo conto delle tecniche di mitigazione.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un set di indicatori, integrato nell'ambito di un sistema di "early warning", finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

## **RISCHIO DI CONTROPARTE**

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

In particolare, nella scelta delle controparti selezionate, sulla base delle linee guida presenti nel Regolamento della Finanza e nelle relative disposizioni attuative, sulla base dei limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, l'Area Finanza, (o, negli specifici casi, il Direttore Generale) individua la controparte con cui concludere l'operazione. Preventivamente all'inserimento in procedura titoli dell'operazione, l'Area Finanza verifica che sia possibile operare con la controparte coerentemente con i limiti operativi definiti. Nel caso in cui la controparte non risulti autorizzata l'Area Finanza, di concerto con l'Area Crediti, effettua l'analisi di affidabilità e la propone al Direttore Generale, il quale la sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di richiedere l'affidamento della controparte e l'autorizzazione ad operare. Successivamente all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, l'Area Finanza richiede, attraverso l'invio di un apposito modulo, il censimento al Back Office Finanza.

---

<sup>5</sup> Con l'esclusione delle garanzie reali rappresentate dai depositi in contante e dai titoli di propria emissione.

Nel caso in cui l'operazione non rientri nei limiti operativi assegnati, l'Area Finanza (o, negli specifici casi, il Direttore Generale) provvede a richiedere le opportune autorizzazioni in base alle autonomie deliberative definite dalla Banca.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

### **RISCHI DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE**

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti.
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
  - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
  - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali

debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Banca non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell’attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell’ambito della disciplina sul rischio di credito.

La Banca accompagna all’osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Le politiche inerenti il rischio di mercato definite dal **Consiglio di Amministrazione**, si basano sui seguenti principali elementi:

- definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, con riguardo alle posizioni afferenti il Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza sono istituiti e misurati limiti di VaR, limiti di *Stop Loss* mensile ed annua, limiti per emittente - tipologia di strumento, limiti di esposizione al rischio di concentrazione;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili in termini di strumenti ammessi (oppure ammessi in posizione ma con specifici limiti riferiti all’esposizione) e natura;
- *outsourcing* del portafoglio di proprietà (di parte del portafoglio di proprietà);
- articolazione delle deleghe;
- definizione dell’importo minimo degli strumenti finanziari a ponderazione zero da detenere in termini % sulle attività di rischio risultanti dall’ultima segnalazione di Vigilanza.

Nell’ambito delle cennate politiche sono anche definiti gli strumenti negoziabili da parte dell’Area Finanza.

Non è ammessa operatività, se non preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su tutti quegli strumenti finanziari che si configurano come “nuovo strumento” e che pur essendo stati esaminati dalla Banca secondo i processi organizzativi vigenti, richiedono l’autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione perché si possa procedere alla loro negoziazione in quanto esposti a fattori di rischio da valutare sia in termini assoluti sia rispetto allo specifico strumento analizzato.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell’ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell’attività sui mercati finanziari, nell’ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, l’Area Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l’orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettua l’operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

Rientra inoltre nelle responsabilità dell'Area Finanza, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Area i relativi controlli di linea.

La Banca ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o portafoglio e adeguate politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul portafoglio bancario è conforme alle disposizioni di Vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali. Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Banca.

## **RISCHIO OPERATIVO**

E' il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in outsourcing.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "16.Rischio operativo".

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione di *Risk Management* è responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. Oltre alla misurazione con il metodo sopra richiamato ai fini della gestione e del controllo del rischio operativo, la Funzione monitora l'esposizione a determinati profili di insorgenza attraverso l'analisi di un insieme di indicatori. ***La Banca può fare riferimento anche ad eventuali raccolte interne di eventi di rischio già in essere e utilizzate a fini gestionali per valutare l'esposizione verso le varie tipologie di rischio operativo.***

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E' bene preliminarmente rammentare come la Banca si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati.

Gli accordi di esternalizzazione sono in corso di revisione per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono in corso di definizione i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è stato richiesto di contemplare contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo/di componenti critiche del sistema informativo sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, sono attivi tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

La Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

La Banca riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni

normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il/i Centro/i Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione di un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

Pur non risultando necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa sottostante, i riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il capitolo 9, titolo V della Circolare 263/06 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. In particolare, il piano di continuità operativa è stato aggiornato con riferimento agli scenari di rischio che, pur se in linea di massima compatibili con quelli già in precedenza declinati, risultano ora maggiormente cautelativi anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Sono, inoltre, state introdotte una classificazione degli incidenti e le procedure di escalation rapide, nonché anticipati i necessari raccordi con la procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica di prossima attivazione in conformità ai riferimenti introdotti in materia con il Capitolo 4, Titolo IV.

### **RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO**

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse – portafoglio bancario, si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "11. Esposizione al rischio di tasso di interesse".

### **RISCHIO DI LIQUIDITA'**

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
  - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
  - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
  - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità - approvando la Regolamentazione Interna in materia di governo e gestione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca è gestita dall'Area Finanza conformemente agli indirizzi strategici stabiliti dal CdA. A tal fine essa si avvale delle previsioni di impegno rilevati tramite *la procedura C.R.G. (Conto di Regolamento Giornaliero) di Iccrea Banca*.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza del Risk Management ed è finalizzato a verificare la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- il primo livello prevede il presidio *infra-mensile* della posizione di tesoreria;
- il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

La Banca misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa attraverso:

- l'indicatore "*Liquidity Coverage Ratio*" costituito dal rapporto fra le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati in condizioni di stress. Sulla base del previgente percorso di adeguamento progressivo ("phase-in") previsto dal Regolamento delegato 2015/61 ("RD-LCR"), il requisito minimo richiesto al 31 dicembre 2017 è pari all'80%. Al riguardo la Banca, a partire dal 1° gennaio 2018, è tenuta a rispettare un requisito

minimo dell'indicatore "Liquidity Coverage Ratio" (LCR). Si fa presente che, nel rispetto delle disposizioni previste dal RD-LCR, il valore dell'indicatore LCR al 31/12/2017 risulta pari a 2240,98% e, dunque, superiore al requisito minimo vincolante per l'anno 2017.

- la determinazione degli sbilanci (gap) periodali e cumulati della *maturity ladder* alimentata mensilmente con dati estratti dai dipartimenti della Banca oppure con dati della Matrice dei Conti. L'analisi è di tipo statico/deterministico in quanto evidenzia il fabbisogno o la disponibilità di liquidità su un orizzonte temporale di 12 mesi a partire dallo sviluppo dei flussi generati/assorbiti dalle operazioni presenti in bilancio alla data di riferimento dell'osservazione.
- l'analisi degli indicatori di *sorveglianza/monitoraggio*, ivi compresi gli indicatori sulla concentrazione della raccolta per singole controparti, *per forme tecniche e per scadenze*;
- l'analisi dell'adeguatezza delle riserve di liquidità.

In particolare, per quanto concerne la concentrazione delle fonti di provvista al 31 dicembre 2017: (i) l'incidenza della raccolta dalle prime 5, 10, 20 e 50 controparti non bancarie sul totale della raccolta della Banca da clientela ordinaria risulta rispettivamente pari al 10,25%, 13,43%, 17,69% ed al 25,63%; (ii) il rapporto tra l'ammontare dei certificati di deposito e delle obbligazioni in scadenza per ciascuno dei successivi n. 12 mesi e il totale dei medesimi strumenti in circolazione risulta *contenuto*; (iii) l'incidenza della somma dei depositi interbancari passivi e dell'ammontare utilizzato delle linee di credito interbancarie ricevute (non garantite) rispetto al totale della raccolta diretta è, al 31/12/2017, è praticamente nullo.

L'esposizione della Banca a flussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:

- le poste del passivo che non presentano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);
- le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, possono essere rimborsate anticipatamente;
- le obbligazioni di propria emissione, per le quali la banca al fine di garantirne la liquidità sul mercato *adotta specifiche procedure interne*;
- gli impegni di scambio di garanzie reali derivanti dagli accordi di marginazione relativa all'operatività in derivati OTC;
- i margini disponibili sulle linee di credito concesse;

Al fine di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di "scenario". Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due "scenari" di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (vedi infra).

Per quanto concerne il presidio mensile, la Banca utilizza i report ALM elaborati da Cassa Centrale e da Iccrea, per la misurazione e il monitoraggio della posizione di liquidità.

Per la misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità strutturale la Banca utilizza l'indicatore "*Net Stable Funding Ratio*" costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine. L'indicatore è stato definito sulla base delle segnalazioni di vigilanza sul "*Finanziamento Stabile*" che, in

ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013, le banche effettuano su base trimestrale a partire dalla data di riferimento del 31 marzo.

Le risultanze delle analisi effettuate vengono presentate al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale.

La Banca ha altresì definito degli “indicatori di pre-allarme” di crisi specifica e sistemica, ossia un insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l’individuazione di segnali che evidenzino un potenziale incremento dell’esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo fondamentale per l’attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal “Piano di emergenza” (“Contingency Funding Plan”, CFP). Quest’ultimo è costituito dall’insieme delle procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

Nel corso del 2017 sono state finalizzate le attività volte all’irrobustimento del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi coerente con le proprie dimensioni e complessità operative e che contempli la componente di costo della liquidità.

La Banca ha registrato una forte disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri asset, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, sia dell’adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopracitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collaterallizzati attivati con l’*Istituto di Categoria* per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

Coerentemente con le linee guida del piano industriale, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della Banca.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2016 presenta una struttura per fasce di scadenza *equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio – lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l’ammontare delle attività a medio lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato dalla provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio – lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l’esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).*

## **RISCHIO STRATEGICO**

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione operata con riguardo al processo di pianificazione strategica e a quello di programmazione e controllo, con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni. In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propensione al rischio definito dal Consiglio di Amministrazione.
- nel processo di controllo direzionale, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

## **RISCHIO DI REPUTAZIONE**

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo indirizzati:

- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- allo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

In tale ambito la Funzione di Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rileva il ruolo svolto dalla Funzione preposta, già illustrato.

L'appartenenza al Network cooperativo e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della "Rete" rilevano ai fini della mitigazione del rischio in parola in virtù dei meccanismi di salvaguardia attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale per le banche associate. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale, quali segnatamente:

- il disegno e la realizzazione dei prodotti offerti alla clientela attraverso il ruolo specialistico affidato a riconosciuti centri di competenza attivi su scala nazionale, in particolare nell'ambito del Gruppo Bancario Iccrea, futura capogruppo di riferimento;

- la tutela e la valorizzazione del marchio di categoria, attraverso le strutture associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le appropriate modalità di utilizzo dello stesso;
- la garanzia che assiste diverse forme di raccolta, a breve e medio/lungo termine, attraverso i Fondi di Tutela dei Depositanti e degli Obbligazionisti, il cui ruolo contribuisce a mantenere elevata la fiducia presso la clientela che deposita il proprio contante e che sottoscrive le emissioni di titoli della Banca;
- la capacità di intervento a presidio della stabilità e solidità patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra cennati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

### **RISCHIO RESIDUO**

E' rappresentato dal rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate risultino meno efficaci del previsto. Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo);
- b. della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- c. degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

### **RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA**

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "Leverage ratio" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Al 31.12.2017, il valore dell'indicatore si è attestato al 9,32%; l'indicatore non ha evidenziato superi dei limiti operativi adottati. A ciò si aggiunge che la dotazione patrimoniale della Banca fa sì che l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva sia comunque al momento assai contenuta. La Banca ha altresì definito un'ipotesi di *stress* sul rischio di leva finanziaria eccessiva le cui risultanze sono valutate ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle strategie di business definite alla luce degli obiettivi di rischio (e della soglia di *risk tolerance*) al riguardo formulate in ambito RAF/RAS.

## **RISCHIO PAESE**

E' il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

La valutazione inerente considera:

- l'ammontare delle esposizioni nei confronti di controparti non residenti in Italia, espresse in percentuale rispetto all'ammontare complessivo delle esposizioni a rischio della Banca; tale indicatore al 31 dicembre 2016 e al 31 marzo 2017 risulta pari rispettivamente a 0;
- la composizione delle sofferenze per area geografica delle controparti
- l'incidenza del tasso di perdita relativo alle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia;
- l'adeguatezza delle pertinenti fasi del processo creditizio con specifico riferimento alla valutazione del merito creditizio ai fini della concessione/rinnovo e del monitoraggio delle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante.

## **RISCHIO DI TRASFERIMENTO**

E' il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato basso/nulla.

## **RISCHIO BASE**

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

Come cennato la Banca *non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.*

## **RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI**

Il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e per i soci.

La Banca ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei

confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In tale ambito ha provveduto alla definizione del proprio livello di propensione al rischio in termini di misura massima accettabile delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, nonché alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, superata la quale l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell'andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite. Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

### ***RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE***

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione agli obiettivi normativi, la Banca ha formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*".

Nelle suddette politiche la Banca ha definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili ovvero:

- partecipazioni in Organismi di Categoria,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa.

In proposito, si precisa che la Banca, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, non detiene ulteriori investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

Inoltre, con riferimento agli investimenti indiretti al capitale di imprese non finanziarie, la Banca non detiene in portafoglio investimenti di tale specie né intende effettuarne.

Nelle proprie Politiche la Banca ha provveduto a individuare la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sia ai singoli investimenti.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrono le disposizioni adottate dalla Banca in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MIFID, le disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art.136 del TUB.

Al fine di evitare indebite influenze nei processi decisionali di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse, la Banca ha provveduto ad individuare i livelli di responsabilità e di delega, a definire le modalità e i criteri della fase istruttoria e deliberativa, a definire i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, a definire i flussi informativi indirizzati agli organi di governo e di controllo (informativa periodica di verifica del rispetto dei limiti prudenziali, relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate focalizzata sui rischi associati all'investimento, rendicontazione annuale circa l'andamento delle operazioni).

Infine, la Banca ha provveduto a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

## **TAVOLA 1\_bis - SISTEMI DI GOVERNANCE (ART. 435 (2) CRR)**

### **Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia**

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara (di seguito, anche solo "Banca") risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 22, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43 e 46 dello statuto sociale, consultabile al *link* <http://www.bccscafaticetara.it/bcc-site/area-soci/statuto-sociale>.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale);
- adotta il tradizionale modello latino di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione nonché - ove del caso e per quanto, in tutto o in parte, inerente alla gestione - al Comitato esecutivo, che svolgono i loro compiti col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

Si precisa che la Banca non ha definito il "Progetto di Governo Societario", in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

La Banca ha altresì disciplinato il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

Conformemente al Modello di governo dei rischi della banca ed alla normativa vigente è previsto che:

- al Consiglio di amministrazione spetti il compito di svolgere la "funzione di supervisione strategica", individuando gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio e prevedendo al loro riesame periodico al fine di assicurare l'efficacia nel tempo;
- il Collegio sindacale della banca, svolgendo la "funzione di controllo", valuti il grado di efficienza del sistema di gestione e controllo dei rischi del Gruppo.

Il Consiglio di amministrazione della banca recepisce le direttive strategiche espresse nelle linee guida e nelle politiche di gestione dei rischi, garantendone l'attuazione. Il Collegio sindacale vigila sulla rispondenza del sistema aziendale di gestione e controllo dei rischi affinché questi abbia i requisiti stabiliti dalla normativa.

### **Numero complessivo dei Consiglieri**

Lo Statuto della banca prevede che il Consiglio di amministrazione sia formato da n. 11 Consiglieri.

Alla data di riferimento della pubblicazione la composizione risulta essere la seguente:

| <b>Nome e Cognome</b> | <b>Carica</b>  |
|-----------------------|----------------|
| Cavallaro Massimo     | Presidente     |
| Gravina Salvatore     | Vicepresidente |
| Caputo Vincenzo       | Vicepresidente |
| Acanfora Gabriele     | Consigliere    |
| Carotenuto Angela     | Consigliere    |
| De Vivo Pasquale      | Consigliere    |
| Pisani Maria          | Consigliere    |
| Tortora Francesco     | Consigliere    |
| Sicignano Aniello     | Consigliere    |
| Milano Valerio        | Consigliere    |
| Capuano Mario         | Consigliere    |

### **Collegio sindacale**

L'Assemblea elegge n. 5 Sindaci, n. 3 effettivi, tra cui il Presidente, e n. 2 supplenti. I Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni. Essi devono, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche.

Il Collegio sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare vigila:

- ✓ sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- ✓ sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili;
- ✓ sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- ✓ sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Inoltre:

- ✓ accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- ✓ esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo.

Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

### ***Composizione del Collegio Sindacale***

Alla data di riferimento della pubblicazione la composizione risulta essere la seguente:

| <b>Nome e Cognome</b> | <b>Carica</b> |
|-----------------------|---------------|
| Abate Vincenzo        | Presidente    |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Cascone Carmela    | Sindaco Effettivo |
| Catalano Domenico  | Sindaco Effettivo |
| Criscuolo Raffaele | Sindaco Supplente |
| Abenante Vincenzo  | Sindaco Supplente |

### **I ruoli del Consiglio di amministrazione**

All'interno dell'Organo di amministrazione è possibile identificare diversi ruoli: il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna ed assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dalla normativa; a tal fine.

Gli amministratori contribuiscono alla gestione della Banca collegialmente nell'ambito del Consiglio.

### **Le competenze professionali dei Consiglieri**

Per l'adeguata composizione del consiglio di amministrazione è richiesta – tenuto conto anche dell'esito dello specifico processo di autovalutazione previsto dalla Disposizioni e svolto in precedenza dall'organo amministrativo – la presenza nel consiglio stesso di soggetti che abbiano uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) esperienza pluriennale di amministrazione o controllo in banche o altre imprese in forma societaria ovvero esercizio di attività imprenditoriale;
- 2) esperienza pluriennale nello svolgimento di compiti direttivi (dirigenti e quadri intermedi di banche o altre imprese ovvero delle relative associazioni di categoria) maturata quale responsabile della direzione aziendale o di funzioni competenti in materia di gestione e controllo dei rischi, raccolta del risparmio, esercizio del credito, servizi bancari e assicurativi, affari legali, conformità, audit, contabilità, fiscale e bilancio, organizzazione, gestione delle risorse umane, processi di information technology, ovvero altre funzioni di equivalente rilievo;
- 3) docenti o ricercatori universitari in materie economico-aziendali e giuridiche o professionisti degli stessi settori (avvocati, commercialisti) ovvero figure analoghe quali laureati in scienze bancarie, in scienze economiche o ingegneristico-gestionali, ecc.;
- 4) esperienza pluriennale in ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, associazioni di operatori economici dei territori che ricadono nell'ambito della zona di competenza della Banca e/o che siano esponenti di categorie socioeconomiche e professionali;
- 5) competenze che coniughino oggettive e comprovabili conoscenze teoriche con significative esperienze professionali-imprenditoriali e/o cooperative mutualistiche, oppure con esperienze di rilievo che abbiano stretta attinenza con la conduzione aziendale, l'attività imprenditoriale e/o la gestione dei rischi.

L'effettiva composizione del consiglio deve assicurare un'equilibrata presenza di tutti o gran parte dei suddetti profili, in modo da garantire l'adeguata diversificazione delle competenze all'interno dell'organo amministrativo.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché gli ulteriori prescritti dalla normativa vigente, il Consiglio, coerentemente con le previsioni statutarie, è composto da soci della banca.

Il quadro complessivo delle effettive conoscenze, competenze ed esperienza dei membri dell'organo di gestione è il seguente:

| <b>Amministratore</b>    | <b>Conoscenze</b>                                                  | <b>Competenza</b>                                                       | <b>Esperienze</b>                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Cavallaro Massimo</i> | <i>Laurea in Economia e Commercio; laurea in Scienze Politiche</i> | <i>Gestione aziendale Componente del Consiglio Nazionale Federcasse</i> | <i>Imprenditore. Amministratore della BCC dal 2000</i>                                          |
| <i>Gravina Salvatore</i> | <i>Diploma Istituto Tecnico Commerciale</i>                        | <i>Gestione aziendale</i>                                               | <i>Imprenditore conserviero. Amministratore della BCC dal 2008</i>                              |
| <i>Caputo Vincenzo</i>   | <i>Qualifica Istituto Tecnico Agrario</i>                          | <i>Gestione aziendale</i>                                               | <i>Imprenditore agricolo. Amministratore della BCC dal 2005</i>                                 |
| <i>Acanfora Gabriele</i> | <i>Laurea in Filosofia</i>                                         | <i>Formazione Professionale</i>                                         | <i>Docente in quiescenza. Amministratore della BCC dal 2010</i>                                 |
| <i>Capuano Mario</i>     | <i>Laurea in Economia e Commercio</i>                              | <i>Informatica e Contabilità</i>                                        | <i>Perito ed esperto contabile. Amministratore della BCC dal 2017</i>                           |
| <i>Carotenuto Angela</i> | <i>Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne</i>            | <i>Istruzione Formazione</i>                                            | <i>Docente. Amministratore della BCC dal 2013</i>                                               |
| <i>Milano Valerio</i>    | <i>Laurea in Economia e Commercio</i>                              | <i>Contabilità</i>                                                      | <i>Consulente aziendale e tributario. Amministratore della BCC dal 2017</i>                     |
| <i>De Vivo Pasquale</i>  | <i>Diploma Istituto Tecnico Commerciale</i>                        | <i>Amministrativa</i>                                                   | <i>Responsabile amministrativo. Amministratore della BCC dal 2005</i>                           |
| <i>Pisani Maria</i>      | <i>Laurea in Giurisprudenza</i>                                    | <i>Diritto Nazionale e Internazionale</i>                               | <i>Titolare Studio Legale. Amministratore della BCC dal 2015</i>                                |
| <i>Tortora Francesco</i> | <i>Laurea in Economia e Commercio</i>                              | <i>Contabilità e Bilancio societario</i>                                | <i>Docente Universitario; titolare Studio Commercialista. Amministratore della BCC dal 2015</i> |
| <i>Sicignano Aniello</i> | <i>Laurea Specialistica in Economia Aziendale</i>                  | <i>Management aziendale</i>                                             | <i>Imprenditore settore materiale elettrico. Amministratore della BCC dal 2017</i>              |

### **Numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di amministrazione**

Non vi sono incarichi, conferiti ai membri del Consiglio di amministrazione nell'ambito di società esterne alla banca, quali, ad esempio, società o enti del Credito cooperativo ovvero altre società o enti.

### **Flussi informativi**

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, la banca, nell'ambito del documento "Politiche del sistema dei controlli interni" e nei "Regolamenti che disciplinano le attività delle funzioni di controllo", ha identificato le modalità di coordinamento e collaborazione ed i flussi informativi tra le funzioni aziendali di controllo, e tra queste e le altre funzioni aziendali.

Relativamente alle attività di reporting sui rischi, la Banca ha predisposto un set organico di reportistica finalizzato a garantire un'adeguata informativa periodica all'Organo di amministrazione, secondo quanto sinteticamente riepilogato nella tavola seguente:

| <b>N</b> | <b>Denominazione flusso informativo</b>                                                                                                                                               | <b>Frequenza</b>               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Relazione annuale delle attività svolte dalle singole Funzioni aziendali di controllo (Internal audit, Risk management, Conformità, Antiriciclaggio)                                  | Annuale                        |
| 2        | Pianificazione annuale delle attività da svolgere dalle singole Funzioni aziendali di controllo (Internal audit, Risk management, Conformità, Antiriciclaggio)                        | Annuale                        |
| 3        | Report periodici degli esiti concernenti le attività di verifica svolte dalle singole Funzioni aziendali di controllo (Internal audit, Risk management, Conformità, Antiriciclaggio)  | Ad evento                      |
| 4        | Pianificazione triennale delle attività da svolgere dalla Funzione di Internal audit                                                                                                  | Annuale                        |
| 5        | Valutazione complessiva del Sistema dei controlli interni                                                                                                                             | Annuale                        |
| 6        | Informativa in merito al superamento dei limiti di esposizione ai rischi previsti dalla normativa interna                                                                             | Ad evento                      |
| 7        | Resoconto sul processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale della banca (Resoconto ICAAP)                                                                          | Annuale                        |
| 8        | Relazione sulla gestione dei rischi in materia di servizi di investimento                                                                                                             | Annuale                        |
| 9        | Report sul controllo delle esposizioni creditizie                                                                                                                                     | Mensile/Trimestrale/Semestrale |
| 10       | Informativa trimestrale sui rischi e l'adeguatezza patrimoniale                                                                                                                       | Trimestrale                    |
| 11       | Informativa trimestrale sui rischi di mercato, tasso di interesse e liquidità                                                                                                         | Trimestrale                    |
| 12       | Informativa al pubblico in materia di rischi e di adeguatezza patrimoniale (Pillar 3)                                                                                                 | Annuale                        |
| 13       | Relazione sulle misurazioni effettuate relativamente agli indicatori adottati per la definizione della propensione al rischio, sugli scostamenti riportati e gli eventuali interventi | Trimestrale                    |
| 14       | Valutazione complessiva sull'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrativo contabili                                                                           | Semestrale                     |
| 15       | Rapporto sintetico rischio informatico                                                                                                                                                | Annuale                        |

## **TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa.**

La banca cui si applicano gli obblighi di Informativa al Pubblico” è Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara.

### **TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)**

#### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

I fondi propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'ABE, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d'Italia aveva fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia nel corso del 2014, si è avvalsa della citata facoltà.

La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale (“*phase-in*”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di “*grandfathering*” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

**Capitale primario di classe 1 (CET 1)**

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale,
- sovrapprezzi di emissione,
- riserve di utili e di capitale,
- riserve da valutazione,
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all'ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
  - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
  - se la normativa nazionale vieta alla banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d'Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
  - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;

- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell'ammontare dei dividendi - in quanto applicabili<sup>6</sup>- in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della banca l'obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);
- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

**Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)**

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

**Capitale di classe 2 (T 2)**

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Gli effetti del regime transitorio sul CET 1 della Banca ammontano complessivamente ad euro 55.195 e risultano così composti:

- per euro 17.170 sono imputabili al saldo negativo delle riserve su titoli disponibili per la vendita;

<sup>6</sup> Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

- per euro 38.025 sono imputabili all'eccedenza non dedotta dal Cet1 degli investimenti significativi in strumenti di Cet1 di altri oggetti del settore finanziario imputabile a detenzioni dirette da dedurre da elementi di classe 1.

Gli effetti del regime transitorio sul Tier 2 della Banca ammontano complessivamente ad euro 38.025 e risultano così composti:

- per euro 38.025 sono imputabili all'eccedenza non dedotta dal Cet1 degli investimenti significativi in strumenti di Cet1 di altri oggetti del settore finanziario imputabile a detenzioni dirette da dedurre da elementi di classe 2.

Si rappresenta che alla data del 31 dicembre 2017, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 6%
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%

In aggiunta ai coefficienti indicati, la Banca è altresì tenuta a detenere un ulteriore buffer di capitale rappresentato dalla riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer – CCB*), la quale si compone di capitale primario di classe 1 e si ragguaglia alla misura del 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio.

La somma dei requisiti regolamentari e della riserva aggiuntiva determina il livello di conservazione minimo del capitale richiesto alle Banche, che per il 2017 si attesta sulle soglie di seguito rappresentate:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 7%
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 8,5%
- coefficiente di Fondi propri pari al 10,5%

A seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia ai sensi degli art. 97 e seg. della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 28/10/2015, alla data del 31 dicembre 2016 la Banca era tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti minimi di capitale:

- Coefficiente di capitale primario di classe 1 ("Cet 1 ratio") pari al 7,15%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale dell'1,25%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("target ratio") nella misura del 5,9%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,4% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale di classe 1 ("Tier 1 ratio") pari al 9,15%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale dell'1,25%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("target ratio") nella misura del 7,9%, di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,9% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- Coefficiente di capitale totale ("Total Capital ratio") pari al 11,75%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale dell'1,25%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante ("target ratio") nella misura del 10,5%, di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.

A questo proposito, si segnala peraltro che con specifico provvedimento del 13/03/2018, la Banca d'Italia ha comunicato la revisione dei livelli di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi richiesti a fronte della rischiosità complessiva della Banca nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) – così come recepita in Italia – e in conformità con quanto previsto dall'EBA con le Guidelines on common SREP. Tali livelli aggiuntivi dovranno essere rispettati dalla Banca a partire dal 1° gennaio 2018. Le ulteriori richieste di capitale sono definite in termini:

- di requisito vincolante (cd. “Total SREP Capital Requirement (TSCR) ratio) ossia la somma dei requisiti regolamentari e il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza. La somma tra il predetto requisito vincolante e la riserva di conservazione del capitale corrisponde al Overall Capital Requirement (OCR) ratio;
- di orientamenti di secondo pilastro ossia la somma tra il suddetto OCR ed il coefficiente aggiuntivo definito dall'Autorità di Vigilanza (“capital guidance”) che questa ultima si aspetta che la Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

Il prospetto seguente pone a confronto i livelli dei coefficienti patrimoniali al 31.12.2017 e per l'esercizio 2018:

| <b>Coefficienti patrimoniali</b>                     | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Common Equity Tier 1 capital ratio</b>            | <b>7,15%</b>  | <b>9,29%</b>  |
| - di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP   | 1,4%          | 2,9%          |
| - di cui riserva di conservazione del capitale (CCB) | 1,25%         | 1,89%         |
| <b>Capital guidance su CET 1 ratio</b>               | <b>0,80%</b>  | <b>4,18%</b>  |
| <b>Tier 1 capital ratio</b>                          | <b>9,15%</b>  | <b>11,77%</b> |
| - di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP   | 1,9%          | 3,9%          |
| - di cui riserva di conservazione del capitale (CCB) | 1,25%         | 1,87%         |
| <b>Capital guidance su T1 ratio</b>                  | <b>1,10%</b>  | <b>4,18%</b>  |
| <b>Total Capital ratio</b>                           | <b>11,75%</b> | <b>15,07%</b> |
| - di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP   | 2,5%          | 5,2%          |
| - di cui riserva di conservazione del capitale (CCB) | 1,25%         | 1,87%         |
| <b>Capital guidance su TC ratio</b>                  | <b>1,50%</b>  | <b>4,18%</b>  |

Come ben dimostrato nelle evidenze quantitative che seguono, i limiti regolamentari e i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti ampiamente rispettati, in quanto:

- il coefficiente di capitale primario della Banca si ragguaglia al 26,27% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 28.622/la;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca si ragguaglia al 26,27% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 26.650/la;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca si ragguaglia al 26,27% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 24.021/la.

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**

Tav. 3 – Fondi Propri

| Composizione dei fondi propri                                                                                                          | 31/12/17   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali                          | 31.993.161 |
| di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie                                                                           | 0          |
| B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)                                                                                                   | -4.047     |
| C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)                                            | 31.989.114 |
| D. Elementi da dedurre dal CET1                                                                                                        | 473.459    |
| E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)                                                                                          | 3.021.544  |
| F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/- E)                                                    | 34.537.199 |
| G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio | 93.211     |
| di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie                                                                            | 0          |
| H. Elementi da dedurre dall'AT1                                                                                                        | 38.025     |
| I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)                                                                                           | -55.186    |
| L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)                                                      | 0          |
| M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio                        | 0          |
| di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie                                                                             | 0          |
| N. Elementi da dedurre dal T2                                                                                                          | 0          |
| O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)                                                                                            | 0          |
| P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M - N +/- O)                                                                             | 0          |
| Q. Totale fondi propri (F + L + P)                                                                                                     | 34.537.199 |

**TAVOLA 3.1.1 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO SINTETICO**

| Voci dell'attivo          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valore di bilancio        | Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 10.                       | <b>Cassa e disponibilità liquide</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.227.734                 |                                              |
| 20.                       | <b>Attività finanziarie detenute per la negoziazione</b><br>di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario<br><i>[specificare tipo strumento (CET 1, AT1, T2) e relazione (partecipazione reciproca, significativa, non significativa)]</i><br>di cui: posizioni verso la cartolarizzazione | 109.716                   |                                              |
| 30.                       | <b>Attività finanziarie valutate al fair value</b><br>di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario<br><i>[specificare tipo strumento (CET 1, AT1, T2) e relazione (partecipazione reciproca, significativa, non significativa)]</i><br>di cui: posizioni verso la cartolarizzazione       | -                         |                                              |
| 40.                       | <b>Attività finanziarie disponibili per la vendita</b><br>di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario<br><i>[specificare tipo strumento (CET 1, AT1, T2) e relazione (partecipazione reciproca, significativa, non significativa)]</i><br>di cui: posizioni verso la cartolarizzazione   | 173.955.218<br>3.873.709  | (380.248)                                    |
| 50.                       | <b>Attività finanziarie detenute sino alla scadenza</b><br>di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario<br><i>[specificare tipo strumento (T2) e relazione (partecipazione reciproca, significativa, non significativa)]</i><br>di cui: posizioni verso la cartolarizzazione              | -                         |                                              |
| 60.                       | <b>Crediti verso banche</b><br>di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario<br><i>[specificare tipo strumento (T2) e relazione (partecipazione reciproca, significativa, non significativa)]</i><br>di cui: posizioni verso la cartolarizzazione                                          | 37.158.147                |                                              |
| 70.                       | <b>Crediti verso clientela</b><br>di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario<br><i>[specificare tipo strumento (T2) e relazione (partecipazione reciproca, significativa, non significativa)]</i><br>di cui: posizioni verso la cartolarizzazione                                       | 131.926.380               |                                              |
| 80.                       | <b>Derivati di copertura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                         |                                              |
| 90.                       | <b>Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)</b>                                                                                                                                                                                                                           | -                         |                                              |
| 100.                      | <b>Partecipazioni</b><br>di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario<br><i>[specificare tipo relazione (partecipazione reciproca, significativa, non significativa)]</i><br>di cui: avviamento incluso in investimenti significativi                                                     | -                         |                                              |
| 100.                      | <b>Attività materiali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.634.234                 |                                              |
| 120.                      | <b>Attività immateriali</b><br>di cui: avviamento connesso con attività immateriali<br>di cui: altre attività immateriali                                                                                                                                                                                             | -<br>-                    | -                                            |
| 130.                      | <b>Attività fiscali</b><br>di cui: basate sulla redditività futura ma non rivenienti da differenze temporanee <i>[al netto delle relative passività fiscali]</i><br>di cui: basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee <i>[al netto delle relative passività fiscali]</i>                  | 6.135.578<br>-<br>129.379 |                                              |
| 140.                      | <b>Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione</b>                                                                                                                                                                                                                                               | -                         |                                              |
| 150.                      | <b>Altre attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.790.543                 |                                              |
| <b>Totale dell'attivo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>361.937.551</b>        | <b>(380.248)</b>                             |

**TAVOLA 3.1.2 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

| Voci del passivo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valore di bilancio                                                                 | Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>10.</b>                                       | <b>Debiti verso banche</b><br>di cui: passività subordinate <i>[al netto degli strumenti detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare se oggetto di grandfathering]</i>                                                                                                                                                                                                       | 80.621.604                                                                         |                                              |
| <b>20.</b>                                       | <b>Debiti verso clientela</b><br>di cui: passività subordinate <i>[al netto degli strumenti detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare se oggetto di grandfathering]</i>                                                                                                                                                                                                    | 236.760.795                                                                        |                                              |
| <b>30.</b>                                       | <b>Titoli in circolazione</b><br>di cui: passività subordinate: <i>[al netto degli strumenti detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare se oggetto di grandfathering]</i><br>- di cui oggetto di grandfathering                                                                                                                                                             | 4.512.088                                                                          | -<br>-                                       |
| <b>40.</b>                                       | <b>Passività finanziarie di negoziazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                  |                                              |
| <b>50.</b>                                       | <b>Passività finanziarie valutate al fair value</b><br>di cui: passività subordinate <i>[al netto degli strumenti detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare se oggetto di grandfathering]</i>                                                                                                                                                                              | -                                                                                  |                                              |
| <b>60.</b>                                       | <b>Derivati di copertura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                  |                                              |
| <b>70.</b>                                       | <b>Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                  |                                              |
| <b>80.</b>                                       | <b>Passività fiscali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.114                                                                             | -                                            |
| <b>90.</b>                                       | <b>Passività associate ad attività in via di dismissione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                  |                                              |
| <b>100.</b>                                      | <b>Altre passività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.716.520                                                                          |                                              |
| <b>110.</b>                                      | <b>Trattamento di fine rapporto del personale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.510.084                                                                          |                                              |
| <b>120.</b>                                      | <b>Fondi per rischi e oneri</b><br>di cui: su piani a benefici definiti dedotti dai fondi propri della banca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 795.187                                                                            |                                              |
| <b>130.</b>                                      | <b>Riserve da valutazione</b><br>di cui: attività materiali<br>di cui: attività immateriali<br>di cui: piani a benefici definiti<br>di cui: attività non correnti in via di dismissione<br>di cui: partecipazioni valutate in base al metodo del patrimonio netto<br>di cui: copertura investimenti esteri<br>di cui: differenze di cambio<br>di cui: copertura dei flussi finanziari<br>di cui: attività finanziarie disponibili per la vendita | (1.177.078)<br>2.067.154<br>-<br>(230.094)<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>(3.014.138) | (1.177.078)                                  |
| <b>140.</b>                                      | <b>Azioni rimborsabili</b><br>di cui: computate in regime di grandfathering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                  |                                              |
| <b>150.</b>                                      | <b>Strumenti di capitale</b><br>di cui: strumenti computati <i>[al netto degli strumenti detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente o che la banca si è impegnata a riacquistare; specificare se oggetto di grandfathering]</i>                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                  |                                              |
| <b>160.</b>                                      | <b>Riserve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.932.896                                                                         | 32.932.896                                   |
| <b>165.</b>                                      | <b>Acconti su dividendi (-)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                              |
| <b>170.</b>                                      | <b>Sovrapprezzi di emissione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 818.694                                                                            | 818.694                                      |
| <b>180.</b>                                      | <b>Capitale</b><br>di cui: azioni ordinarie<br>di cui: altre azioni <i>[specificare tipologia]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43.060<br>43.060                                                                   | 33.060                                       |
| <b>190.</b>                                      | <b>Azioni proprie (-)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                              |
| <b>200.</b>                                      | <b>Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)</b><br>di cui: computati nel capitale di classe 1 della banca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (614.412)                                                                          | 614.412,03                                   |
| <b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>361.937.551</b>                                                                 | <b>31.993.161</b>                            |

**TAVOLA 3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE**

| Indice | Descrizione                                                                                                                                       | Strumenti di CET 1                                                                      | Strumenti di AT 1     | Strumenti di T2       |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                   | Colonna 1                                                                               | Colonna 2             | Colonna 3             | Colonna 4        |
|        |                                                                                                                                                   | Azioni ordinarie                                                                        | Strumenti di capitale | Passività subordinata | Strumento ibrido |
| 1      | Emitente                                                                                                                                          | BCC                                                                                     |                       |                       |                  |
| 2      | Identificativo unico                                                                                                                              |                                                                                         |                       |                       |                  |
| 3      | Legislazione applicata allo strumento                                                                                                             | Legge italiana                                                                          |                       |                       |                  |
|        | <b>Trattamento regolamentare</b>                                                                                                                  |                                                                                         |                       |                       |                  |
| 4      | Disposizioni transitorie del CRR                                                                                                                  | Capitale primario di classe 1                                                           |                       |                       |                  |
| 5      | Disposizioni post transitorie del CRR                                                                                                             | Capitale primario di classe 1                                                           |                       |                       |                  |
| 6      | Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento                                            | Singolo ente                                                                            |                       |                       |                  |
| 7      | Tipo di strumento                                                                                                                                 | Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e art. 33- |                       |                       |                  |
| 8      | Importo rilevato nel capitale regolamentare                                                                                                       | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 9      | Importo nominale dello strumento                                                                                                                  | 0                                                                                       |                       |                       |                  |
| 9a     | Prezzo di emissione                                                                                                                               | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 9b     | Prezzo di rimborso                                                                                                                                | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 10     | Classificazione contabile                                                                                                                         | Patrimonio netto                                                                        |                       |                       |                  |
| 11     | Data di emissione originaria                                                                                                                      | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 12     | Irredimibile o a scadenza                                                                                                                         |                                                                                         |                       |                       |                  |
| 13     | Data di scadenza originaria                                                                                                                       | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 14     | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza                                     | No                                                                                      |                       |                       |                  |
| 15     | Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso                                           | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 16     | Date successive di rimborso anticipato, se del caso                                                                                               | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
|        | <b>Cedole / dividendi</b>                                                                                                                         |                                                                                         |                       |                       |                  |
| 17     | Dividendi/cedole fissi o variabili                                                                                                                | Variabili                                                                               |                       |                       |                  |
| 18     | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato                                                                                                  | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 19     | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"                                                                                                   | No                                                                                      |                       |                       |                  |
| 20a    | Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio                         | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 20b    | Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio    | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 21     | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso                                                                                            | No                                                                                      |                       |                       |                  |
| 22     | Non cumulativo o cumulativo                                                                                                                       | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 23     | Convertibile o non convertibile                                                                                                                   |                                                                                         |                       |                       |                  |
| 24     | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione                                                                                       |                                                                                         |                       |                       |                  |
| 25     | Se convertibile, in tutto o in parte                                                                                                              | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 26     | Se convertibile, tasso di conversione                                                                                                             |                                                                                         |                       |                       |                  |
| 27     | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa                                                                                           | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 28     | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile                                                              | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 29     | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito                                                                 |                                                                                         |                       |                       |                  |
| 30     | Meccanismi di svalutazione (write down)                                                                                                           | No                                                                                      |                       |                       |                  |
| 31     | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no)                                                                | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 32     | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale                                                                | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 33     | In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea                                                          | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 34     | In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione                                        | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 35     | Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | N/A                                                                                     |                       |                       |                  |
| 36     | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie                                                       | No                                                                                      |                       |                       |                  |
| 37     | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi                                                                                  |                                                                                         |                       |                       |                  |

**TAVOLA 3.3 - INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI NEL REGIME TRANSITORIO**

| Indice | Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve                                                                                                                                   | Importo alla data dell'informativa (A) | Importi soggetti al trattamento pre-Regolamento CRR o importo residuo prescritto dal Regolamento CRR (B) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni                                                                                                                      | 861.755                                |                                                                                                          |
| 1a     | di cui: azioni ordinarie                                                                                                                                                             | 43.060                                 |                                                                                                          |
| 1b     | di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie                                                                                                                                        | 818.694                                |                                                                                                          |
| 1c     | di cui: azioni privilegiate                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                          |
| 1d     | di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                          |
| 2      | Utili non distribuiti                                                                                                                                                                | 32.932.896                             |                                                                                                          |
| 3      | Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)                                                                                                         | -1.177.078                             |                                                                                                          |
| 3a     | Fondi per rischi bancari generali                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                          |
| 4      | Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1 |                                        |                                                                                                          |
| 4a     | Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di <i>grandfathering</i> fino al 1 gennaio 2018                                                                     |                                        |                                                                                                          |
| 5      | Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)                                                                                            |                                        |                                                                                                          |
| 5a     | Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili                                                                              | -614.412                               |                                                                                                          |
| 6      | <b>Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari</b>                                                                                                            | <b>32.003.161</b>                      |                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     | <b>Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |
| 7   | Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4.047   |        |
| 8   | Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)                                                                                                                                                                                                                                   | 0        |        |
| 10  | Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo negativo)                                                         | 0        | 0      |
| 11  | Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa                                                                                                                                                                                                                | 0        |        |
| 12  | Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese                                                                                                                                                                                                                                            | 0        |        |
| 13  | Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)                                                                                                                                                                                                                       | 0        |        |
| 14  | Gli utili o le perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito                                                                                                                                                                                                               | 0        |        |
| 15  | Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0      |
| 16  | Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)                                                                                                                                                                                                 | -10.000  |        |
| 17  | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)                                              | 0        |        |
| 18  | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)             | -294.368 | 73.592 |
| 19  | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0        | 0      |
| 20a | Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% , quando l'ente opta per la deduzione                                                                                                                                    | 0        |        |
| 20b | di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)                                                                                                                                                                                                                             |          |        |
| 20c | di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        |        |
| 20d | di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        |        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 21    | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10% , al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo) | 0                 | 0              |
| 22    | Importo che supera la soglia del <b>15%</b> (importo negativo)                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0              |
| 23    | di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti                                                | 0                 | 0              |
| 25    | di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee                                                                                                                                                                                | 0                 | 0              |
| 25a   | Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)                                                                                                                                                                                              | 491.530           | 122.882        |
| 25b   | Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)                                                                                                                                                         |                   |                |
| 26    | Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR                                                                                                                            | 2.945.494         |                |
| 26a   | Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468                                                                                                                                            | 2.945.494         |                |
| 26a.1 | di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito                                                                                                                                                                                                         | 2.945.494         |                |
| 26a.2 | di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.                                                                                                                                                                                   | 0                 |                |
| 26a.3 | di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale rilevate in base al criterio del valore rivalutato                                                                                                                                             | 0                 |                |
| 26a.4 | di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al criterio del valore rivalutato                                                                                                                                                             | 0                 |                |
| 26a.5 | di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari                                                                                                                                                                                                | 0                 |                |
| 26a.6 | di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al patrimonio netto                                                                                                                                                                              | 0                 |                |
| 26a.7 | di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio                                                                                                                                                                                                     | 0                 |                |
| 26a.8 | di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti esteri                                                                                                                                                                                         | 0                 |                |
| 26a.9 | di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via di dismissione                                                                                                                                                                              | 0                 |                |
| 26b   | Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR                                                                                          | 0                 |                |
| 26b.1 | di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti                                                                                                                                                                           | 0                 |                |
| 27    | Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)                                                                                                                  | -90.753           |                |
| 28    | <b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)</b>                                                                                                                                                                    | <b>3.037.856</b>  | <b>196.474</b> |
| 29    | <b>Capitale primario di classe 1 (CET1)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>35.041.017</b> |                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|       | <b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti</b>                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |
| 30    | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni                                                                                                                                                                                                                                       | 0        |   |
| 31    | di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile                                                                                                                                                                                                            |          |   |
| 32    | di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile                                                                                                                                                                                                                   |          |   |
| 33    | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1                                                                                                           |          |   |
| 33a   | Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018                                                                                                                                                                                            |          |   |
| 34    | Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi                                                                                                      |          |   |
| 35    | di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva                                                                                                                                                                                                                            |          |   |
| 36    | <b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> |   |
|       | <b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |   |
| 37    | Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)                                                                                                                                                                               | 0        |   |
| 38    | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)                            | 0        |   |
| 39    | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)     | 0        | 0 |
| 40    | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0        | 0 |
| 41    | Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)                                    | -53.957  |   |
| 41a   | Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013                                                                                  | -36.796  |   |
| 41a.1 | Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11                                                                                                                       | 0        |   |
| 41a.2 | Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10                                                                                                                   | -36.796  |   |
| 41a.3 | Quota deducibile delle perdite significative relative all'esercizio in corso                                                                                                                                                                                                                          | 0        |   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 41b       | Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013                                          |                   |          |
|           | Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.      |                   |          |
| 41c       | Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR                                                                                     | -17.161           |          |
| 41c.1     | di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito                                                                                                                                                                                            | -17.161           |          |
| 41c.2     | di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.                                                                                                                                                                      | 0                 |          |
| 41c.3     | di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"                                      | 0                 |          |
| 42        | Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)                                                                                                                                     | -36.796           |          |
| <b>43</b> | <b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>                                                                                                                                                                | <b>-90.753</b>    | <b>0</b> |
| <b>44</b> | <b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>          |          |
| <b>45</b> | <b>Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>35.041.017</b> |          |
|           | <b>Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti</b>                                                                                                                                                                                         |                   |          |
| 46        | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni                                                                                                                                                                                      | 0                 |          |
| 47        | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2                                                                     | 0                 |          |
| 47a       | Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018                                                                                                                                           |                   |          |
| 48        | Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi |                   |          |
| 49        | di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva                                                                                                                                                                           |                   |          |
| 50        | Rettifiche di valore su crediti                                                                                                                                                                                                                      | 0                 |          |
| <b>51</b> | <b>Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>          |          |

|       | <b>Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 52    | Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)                                                                                                                                                                           | 0                 |  |
| 53    | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)                        | 0                 |  |
| 54    | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0                 |  |
| 54a   | di cui: nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| 54b   | di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie                                                                                                                                                                                                           |                   |  |
| 55    | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)                                             | 0                 |  |
| 56    | Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)                                                       | -36.796           |  |
| 56a   | Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013                                                                                                     | -36.796           |  |
| 56a.1 | Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11                                                                                                                                 | 0                 |  |
| 56a.2 | Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10                                                                                                                             | -36.796           |  |
| 56b   | Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013                                                                                                   | 0                 |  |
| 56b.1 | Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4                                                                                  | 0                 |  |
| 56b.2 | Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4                                                                              | 0                 |  |
| 56c   | Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR                                                                                                                                                         | 0                 |  |
| 56c.1 | di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 |  |
| 56c.2 | di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 |  |
| 56c.3 | di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"                                                                                               | 0                 |  |
| 56c.4 | di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati al "fair value"                                                                                                                                                                              | 0                 |  |
| 57    | <b>Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-36.796</b>    |  |
| 58    | <b>Capitale di classe 2 (T2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          |  |
| 59    | <b>Capitale totale (TC = T1 + T2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35.041.017</b> |  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 59a                                       | Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |  |
| 59a.1                                     | di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente, ecc.)                                                                                                                           | 0          |  |
| 59a.1.1                                   | di cui: partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |  |
| 59a.1.2                                   | di cui: partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |  |
| 59a.1.3                                   | di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |  |
| 59a.1.4                                   | di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |  |
| 59a.2                                     | di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.)                                                                                                                         | 0          |  |
| 59a.2.1                                   | di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |  |
| 59a.2.2                                   | di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |  |
| 59a.3                                     | Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente, investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.)                              |            |  |
| <b>60</b>                                 | <b>Totale delle attività ponderate per il rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>   |  |
| <b>Coefficienti e riserve di capitale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |
| 61                                        | Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,273%    |  |
| 62                                        | Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,273%    |  |
| 63                                        | Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,273%    |  |
| 64                                        | Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 1.643.199  |  |
| 65                                        | di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.643.199  |  |
| 66                                        | di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 67                                        | di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |
| 68                                        | di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica)                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
| 69                                        | Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.020.724 |  |

|    | <b>Coefficienti e riserve di capitale</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 72 | Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)                                         | 3.505.749 |  |
| 73 | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | 0         |  |
| 75 | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)                                                | 128.822   |  |
|    | <b>Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2</b>                                                                                                                                                                                           |           |  |
| 76 | Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)                                                                                                           |           |  |
| 77 | Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato                                                                                                                                                        |           |  |
| 78 | Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)                                                                                                |           |  |
| 79 | Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni                                                                                                                                             |           |  |
|    | <b>Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022)</b>                                                                                                                                                |           |  |
| 80 | Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva                                                                                                                                                                             |           |  |
| 81 | Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)                                                                                                                                               |           |  |
| 82 | Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva                                                                                                                                                                           |           |  |
| 83 | Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)                                                                                                                                             |           |  |
| 84 | Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 85 | Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)                                                                                                                                                        |           |  |

## **TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Descrizione sintetica del metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche della Banca**

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo “tradizionale” di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF (Risk Appetite Framework), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del Risk Appetite Framework (RAF) della Banca la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le politiche di assunzione dei rischi. La modalità di definizione della propensione al rischio della Banca prevede una serie di indicatori target espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale – valutata con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di solvibilità, considerando anche eventuali situazioni di stress e in relazione al capitale complessivo;
- equilibrio finanziario – valutato su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibile e monitoraggio della leva finanziaria;
- assetto organizzativo – informatico e dei controlli – basato sulla minimizzazione dei possibili impatti derivanti dai rischi perseguibile attraverso l'adozione di policy a presidio dei rischi, rigorosi presidi organizzativi, metodologie di misurazione e strumenti di mitigazione, in particolare con riferimento ai rischi non misurabili.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione, vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco viene ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il business e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la *Funzione di Risk Management* la quale esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la *Funzione di Risk Management* si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato). In questa fase vengono identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione "single-name" e per il profilo geo-settoriale del rischio.
- l'algoritmo semplificato "regolamentare" per il rischio di tasso di interesse secondo la prospettiva della variazione del valore economico.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantifica capitale interno. L'esposizione al rischio di liquidità viene misurata con tecniche differenziate a seconda della dimensione operativa o strutturale dello stesso.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress test ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito, al rischio di tasso d'interesse del portafoglio bancario, al rischio di concentrazione *single name* ed al rischio di concentrazione geo-settoriale.

La misurazione dei citati rischi in ipotesi di stress è sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari. Al riguardo si specifica che, alla luce dell'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9 a partire dall'1.1.2018, tenuto conto dell'esigenza di focalizzare l'attenzione sugli aspetti rilevanti che incidono sull'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale, le prove di stress su valori attuali sono condotte sulla situazione aziendale identificata dalla rideterminazione del capitale interno a fronte dei rischi e della dotazione patrimoniale al 31.12.2017 in applicazione delle nuove regole contabili (facendo, pertanto, riferimento alla situazione patrimoniale rimisurata in applicazione delle stesse all'1.1.2018)<sup>7</sup>. Di contro, non sono condotte prove di stress sull'effettiva situazione aziendale in ottica attuale al 31.12.2017 determinata in applicazione del principio contabile IAS 39.

I risultati delle prove di stress, opportunamente analizzati, conducono ad una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili sono condotte prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuati secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

La Banca effettua, inoltre, prove di stress test ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva. Le risultanze della misurazione della leva finanziaria in ipotesi di stress sono valutate ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle definite strategie di business alla luce degli obiettivi di rischio (e della soglia di *risk tolerance*) al riguardo formulate in ambito RAF/RAS

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o esposizioni

---

<sup>7</sup> Difatti, il principio contabile IFRS 9 incide, oltre che sulle grandezze finanziarie, anche sulle modalità di conduzione degli stress test in termini sia di fattori di rischio da considerare sia dei meccanismi di trasmissione da adottare per determinarne gli impatti sull'adeguatezza patrimoniale.

ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio “building block” - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target previsti dalla propensione al rischio definita.

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento (UE) 2017/2395, determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dall'IFRS 9<sup>8</sup>, a partire dall'ICAAP 2017 si rideterminano, in ottica attuale e prospettica e nelle relative ipotesi di stress, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. “Fully Loaded”). Sulla base delle predette quantificazioni, sono rideterminati i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo (“giudizio di adeguatezza”) con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell'ultimo esercizio chiuso e alla fine dell'esercizio in corso.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale<sup>9</sup>, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- a) Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier1 Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;

<sup>8</sup> In particolare, il predetto regime transitorio prevede di differire l'impatto patrimoniale derivante dall'applicazione dell'IFRS 9 applicando le seguenti percentuali di sterilizzazione del medesimo ai fini del CET1:

- a) 95% durante il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- b) 85% durante il periodo dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- c) 70% durante il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- d) 50% durante il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- e) 25% durante il periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

<sup>9</sup> Con riguardo al profilo di liquidità e di leva finanziaria, come anticipato, la Banca ha definito specifiche soglie di tolleranza nel rispetto dei vincoli regolamentari (LCR, NSFR). Tale profilo di rischio non è, ovviamente, considerato nell'ambito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale, ancorché la valutazione dello stesso sia parte integrante del processo ICAAP e i relativi risultati vengono periodicamente illustrati in sede di resoconto ICAAP.

- b) Coefficiente di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- c) Coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- d) Coefficiente di Capitale Totale in rapporto al capitale interno complessivo

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie e i giudizi per gli indicatori sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 26/10/2015, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (capital buffer) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del RAS e del piano industriale della Banca.

Si rammenta che la Banca d'Italia emana annualmente una specifica decisione in merito ai requisiti patrimoniali che la Banca deve rispettare a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process - SREP) condotto ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e in conformità con quanto disposto dall'ABE relativamente all'imposizione di requisiti patrimoniali specifici aggiuntivi nel documento "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale", pubblicato il 19 dicembre 2014.

In particolare, il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che la Banca d'Italia debba periodicamente riesaminare l'organizzazione, le strategie, i processi e le metodologie che le banche vigilate mettono in atto per fronteggiare il complesso dei rischi a cui sono esposte. Con lo SREP l'Autorità competente, quindi, riesamina e valuta il processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto internamente dalla Banca, analizza i profili di rischio della stessa sia singolarmente, sia in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress, ne valuta il contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali.

Al termine di tale processo, l'Autorità, ai sensi dell'art. 104 della CRD IV, ha il potere - tra l'altro - di richiedere a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario un capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi dianzi citati; i ratios patrimoniali quantificati tenendo conto dei requisiti aggiuntivi hanno carattere vincolante ("target ratio").

I requisiti patrimoniali basati sul profilo di rischio della Banca, ai sensi del provvedimento sul capitale del 13/03/18, si compongono, quindi, di requisiti di capitale vincolanti (costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati a esito dello SREP 2017) e del requisito di riserva di conservazione del capitale applicabile alla luce della vigente disciplina transitoria nella misura dell'1,25% (1,875% nel 2018; 2,5% secondo i criteri a regime 2019), complessivamente intesi come *overall capital requirement ratio* - OCR, come di seguito indicato:

- 9,290% con riferimento al CET 1 ratio (composto da una misura vincolante del 7,40% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale);
- 11,770% con riferimento al TIER 1 ratio (composto da una misura vincolante del 9,90% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale);
- 15,070% con riferimento al Total Capital Ratio (composto da una misura vincolante del 13,20% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale);

La riserva di conservazione di capitale è interamente coperta da CET1.

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell'OCR, ma al di sopra della misura vincolante, occorre procedere all'avvio delle misure di conservazione del capitale. Qualora uno dei ratio dovesse scendere al di sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative atte al ripristino immediato dei ratio su valori superiori al limite vincolante.

Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento economico/finanziario, a fronte di una maggiore esposizione ai rischi in condizioni di stress la Banca è inoltre destinataria delle seguenti misure di *capital guidance*:

- 4,180% con riferimento al CET 1 ratio
- 4,180% con riferimento al TIER 1 ratio
- 4,180% con riferimento al Total Capital Ratio

Tali livelli di capitale rappresentano un'aspettativa della Banca d'Italia sulla detenzione di riserve aggiuntive da parte della Banca. Laddove anche solo uno dei ratio di capitale della Banca scenda al di sotto dei livelli in argomento, la Banca dovrà informare Banca d'Italia, fornendo motivazioni e indicando i termini del piano di riallineamento che consentirà di ritornare al livello atteso entro due anni.

Per quanto attiene al *capital conservation buffer* come già richiamato, ai sensi della disciplina transitoria applicabile, dal 1° gennaio 2018 la Banca sarà tenuta a detenere un requisito dell'1,875% (con un incremento di 0,625% rispetto al coefficiente 2017).

Nel prospetto che segue sono riportati i livelli di coefficienti patrimoniali al 31/12/2017 e per l'esercizio 2018:

| <b>Coefficienti patrimoniali</b>                     | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Common Equity Tier 1 capital ratio</b>            | <b>7,15%</b>  | <b>9,29%</b>  |
| - di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP   | 1,4%          | 2,9%          |
| - di cui riserva di conservazione del capitale (CCB) | 1,25%         | 1,89%         |
| <b>Capital guidance su CET 1 ratio</b>               | <b>0,80%</b>  | <b>4,18%</b>  |
| <b>Tier 1 capital ratio</b>                          | <b>9,15%</b>  | <b>11,77%</b> |
| - di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP   | 1,9%          | 3,9%          |
| - di cui riserva di conservazione del capitale (CCB) | 1,25%         | 1,87%         |
| <b>Capital guidance su T1 ratio</b>                  | <b>1,10%</b>  | <b>4,18%</b>  |
| <b>Total Capital ratio</b>                           | <b>11,75%</b> | <b>15,07%</b> |
| - di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP   | 2,5%          | 5,2%          |
| - di cui riserva di conservazione del capitale (CCB) | 1,25%         | 1,87%         |
| <b>Capital guidance su TC ratio</b>                  | <b>1,50%</b>  | <b>4,18%</b>  |

Più nel dettaglio, nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza di I Pilastro (o "analisi regolamentare"), limitata ai coefficienti patrimoniali di I Pilastro (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio), la soglia critica di adeguatezza – che identifica il valore minimo che l'indicatore adottato dovrebbe assumere per l'attribuzione del giudizio "adeguato" – è determinata in funzione del capitale sufficiente a coprire:

1. il capitale minimo quantificato in funzione del coefficiente fissato dall'Autorità di Vigilanza comprensivo della riserva di conservazione del capitale (c.d. "*Overall Capital Ratio*")<sup>10</sup>;
2. gli impatti delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi, sia delle risorse patrimoniali, ovvero, se superiore, il capitale minimo quantificato in funzione del coefficiente fissato

<sup>10</sup> L'OCR è la somma della misura vincolante di capitale (ad es. "requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP" - TSCR) e del requisito di riserva di conservazione del capitale. A tale ultimo riguardo, si rammenta che con il 18° aggiornamento della Circ. 285/13 del 6.10.2016 la Banca d'Italia ha ricondotto la disciplina transitoria della riserva di conservazione del capitale a quanto previsto, in via ordinaria, dalla CRD IV. Conseguentemente, le banche, a livello individuale e consolidato, sono tenute ad applicare un **coefficiente di riserva di capitale** pari a:

- 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.

dall'Autorità di Vigilanza comprensivo della riserva di conservazione del capitale e della *capital guidance* (c.d. orientamenti di Il pilastro).

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di I Pilastro si fonda sul presupposto che, fermo il rispetto del CCB a valere su elementi del CET1, le RWA delle componenti di cui al precedente punto 2, debbano essere coperte interamente dal *Common Equity Tier 1*.

Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di Il Pilastro (o "analisi gestionale"), la soglia critica di adeguatezza – che identifica il valore minimo che l'indicatore adottato dovrebbe assumere per l'attribuzione del giudizio "adeguato" – è determinata in funzione del capitale sufficiente a coprire:

- a) gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I Pilastro (credito, controparte, mercato, operativo) e di Il Pilastro (concentrazione, tasso di interesse, ecc.);
- b) le riserve di capitale definite dall'Autorità di Vigilanza (come ad esempio il "*capital conservation buffer*" - CCB);
- c) gli impatti complessivi delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali.

La Banca effettua l'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale al 31 dicembre 2017, ossia l'attribuzione del giudizio qualitativo nel rispetto del modello metodologico adottato, sulla situazione aziendale identificata dalla rideterminazione del capitale interno a fronte dei rischi e della dotazione patrimoniale effettuata per recepire gli impatti del nuovo principio contabile IFRS 9. In tale contesto, la Banca considera i livelli di minimi di capitale attribuiti dall'Autorità di Vigilanza e da rispettare nell'anno in corso alla luce dell'ultimo provvedimento trasmesso dalla predetta Autorità alla Banca ad esito dello SREP, considerato, peraltro, che tali livelli, devono, di norma essere rispettati già a partire dalla prima data di segnalazione dei coefficienti patrimoniali relativi all'esercizio in corso.

Di contro, con riferimento alla situazione aziendale al 31.12.2017 determinata in applicazione del principio contabile IAS 39, la Banca, tenuto conto anche della mancata conduzione degli stress test, verifica il rispetto dei livelli di capitale minimi imposti dall'Autorità di Vigilanza alla medesima data così come sopra riportato.

Ai fini della verifica della copertura del capitale interno complessivo la Banca ha adottato una configurazione di capitale complessivo corrispondente all'aggregato dei Fondi Propri determinato ai sensi delle definizioni di vigilanza.

Nel caso in cui la Banca (*il Gruppo Bancario*) rilevi il mancato soddisfacimento dei livelli attesi di capitale (comprensivi della *capital guidance*) in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, occorre fornire un'informativa all'Autorità di Vigilanza, accludendo dettagliati riferimenti sulle motivazioni per cui i livelli di capitale della Banca sono inferiori a quanto richiesto dalla stessa Autorità, nonché sul piano di riallineamento che dovrà consentire di ritornare al livello atteso entro un periodo massimo di non oltre due anni

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale/non adeguatezza.

Nel caso in cui emerga una condizione di parziale/non adeguatezza, la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza patrimoniale viene effettuata con maggior frequenza, al fine di rafforzare il monitoraggio e di verificare gli effetti degli interventi adottati sul profilo patrimoniale della Banca.

Come innanzi detto, considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento (UE) 2017/2395, determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dall'IFRS 9, la Banca ridetermina la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. "*Fully Loaded*"). In sede di autovalutazione sono pertanto integrate delle riflessioni in merito alla capacità della Banca di coprire con l'eccedenza patrimoniale di cui dispone rispetto alla soglia critica di adeguatezza l'impatto patrimoniale derivante dall'applicazione nel nuovo principio contabile IFRS 9 che è stato neutralizzato per effetto del predetto regime transitorio. L'esito di tali quantificazioni, pur non incidendo sul giudizio da attribuire in ottica attuale e prospettica che viene effettuato tenendo conto dell'applicazione del regime transitorio, è tenuto opportunamente in considerazione al fine di fornire adeguata *disclosure* in sede di resoconto ICAAP in merito agli eventuali interventi patrimoniali da effettuare. In tale contesto, nel rispetto della pianificazione di medio-lungo termine effettuata, si valuta preliminarmente la capacità della Banca di coprire l'impatto patrimoniale derivante dall'applicazione del principio contabile IFRS 9 con l'autofinanziamento stimato nei diversi anni del regime transitorio, tenendo comunque presente l'evoluzione attesa dell'esposizione ai rischi.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di stress vengono condotte dalla *Funzione di Risk Management, con il supporto della Funzione Contabilità, Pianificazione e Personale*. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della *Funzione Contabilità, Pianificazione e Personale*, che opera in stretto raccordo con la Funzione di Risk Management. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili vengono implementati e gestiti dalla *Funzione di Risk Management*. La *Funzione Contabilità, Pianificazione e Personale*, in stretto raccordo con la *Funzione di Risk Management*, è responsabile della determinazione del capitale complessivo.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la *Funzione di Risk Management* provvede a fornire periodicamente, alle Unità di business, alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione feed-back informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**
**TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE**
**1. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZATA**  
 Rif. Articolo 438, lett. C)

|                                                                                                     |                                | (in migliaia) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Portafogli regolamentari                                                                            | Requisito patrimoniale rischio |               |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali                         |                                | 592           |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali                        |                                | 34            |
| Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico                                     |                                | 0             |
| Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo                                   |                                | 0             |
| Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali                                      |                                | 0             |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati                                              |                                | 750           |
| Esposizioni verso o garantite da imprese                                                            |                                | 2.101         |
| Esposizioni al dettaglio                                                                            |                                | 1.814         |
| Esposizioni garantite da immobili                                                                   |                                | 1.026         |
| Esposizioni in stato di default                                                                     |                                | 1.600         |
| Esposizioni ad alto rischio                                                                         |                                | 0             |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite                                          |                                | 0             |
| Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati                                   |                                | 0             |
| Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)                         |                                | 0             |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                                                |                                | 739           |
| Altre esposizioni                                                                                   |                                | 669           |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni                                                              |                                | 34            |
| Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia |                                | 0             |
| Rischio aggiustamento della valutazione del credito                                                 |                                | 0             |
| <b>Totale</b>                                                                                       |                                | <b>9.358</b>  |

**2. RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**

Rif. Articolo 438, lett. E)

|                                                                  |                                  | (in migliaia) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Componenti                                                       | Requisiti patrimoniali rischi di |               |
| Rischio di posizione su strumenti di debito                      |                                  | 0             |
| Rischio di posizione su strumenti di capitale                    |                                  | 0             |
| Rischio di Concentrazione                                        |                                  | 0             |
| <b>Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale</b> |                                  | <b>0</b>      |
| Rischio di cambio                                                |                                  | 0             |
| Rischio di posizione su merci                                    |                                  | 0             |
| Rischio di Regolamento                                           |                                  | 0             |
| <b>Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato</b>     |                                  | <b>0</b>      |

**3. RISCHIO OPERATIVO**

Rif. Articolo 438, lett. F)

| Componenti                                                 | Valori (in migliaia) |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Margine di intermediazione ultimo esercizio                | 8.570                |
| Margine di intermediazione esercizio precedente            | 7.450                |
| Margine di intermediazione due esercizi precedenti         | 7.141                |
| <b>MEDIA MARGINE D'INTERMEDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI</b> | <b>7.720</b>         |
| Coefficiente di ponderazione                               | 15%                  |
| <b>CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO</b>     | <b>1.158</b>         |

## **TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte**

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST).

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte non si verifica, poiché non vengono effettuate le tipologie di transazione sopra indicate.

La Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca utilizza il metodo semplificato.

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative.

In tale ambito, le politiche inerenti la gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Con riferimento al primo punto, *Iccrea Banca* è la controparte di riferimento con la quale la Banca ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo. Le controparti accettate dalla Banca sono le primarie controparti

italiane ed estere, esterne al Sistema del Credito Cooperativo, identificate secondo un criterio di solidità, sicurezza ed efficienza operativa. Rientrano nell'ambito delle controparti accettate le controparti operative su circuito Bloomberg.

Con riferimento al secondo e al terzo punto, la Banca individua le tipologie di strumenti ammessi alla negoziazione e i seguenti limiti operativi per la gestione del rischio di controparte:

- il controvalore massimo giornaliero stipulato che rappresenta il valore di mercato massimo che, per ogni strumento finanziario contemplato, può essere negoziato giornalmente direttamente con la controparte, nel caso di derivati e strumenti di tesoreria.
- il controvalore massimo di operazioni non ancora scadute che rappresenta, nel caso di operatività in derivati e strumenti di tesoreria, il valore massimo che può essere negoziato/trattato con la controparte oggetto dell'analisi.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Banca, per espressa previsione statutaria non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo. Pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Banca possono essere solo "di copertura", ai fini di Vigilanza.

L'esposizione al rischio di controparte dell'operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poiché assunta esclusivamente nei confronti dell'Istituto Centrale di Categoria e/o di primarie controparti italiane ed estere.

Per quanto concerne le operazioni di "pronti contro termine" passive, allo stato attuale non presenti, si precisa che le stesse possono avere ad oggetto titoli dello Stato e/o obbligazioni *branded*. I predetti titoli si caratterizzano per una bassa rischiosità delle operazioni, sia per la natura dei soggetti emittenti sia per la presenza (in caso di obbligazioni *branded*) del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti.

La Banca utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, basate o supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.

Per quanto concerne le politiche relative alle garanzie ed alle valutazioni concernenti il rischio di controparte, La Banca non ricorre a tecniche di attenuazione del rischio di controparte.

La Banca è priva di rating pertanto non ricorre il caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (*downgrading*).

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**
**2. ESPOSIZIONE CREDITIZIA ED AMMONTARE PROTETTO**  
 Rif. Articolo 439, lett. F) e G)

(in migliaia)

| Forma tecnica                                                    | Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito | Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito |                                                      |                                          |                        |                      |   | Totale ammontare protetto |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|---|---------------------------|
|                                                                  |                                                                                                      | Protezione del credito di tipo reale                                  |                                                      | Protezione del credito di tipo personale |                        |                      |   |                           |
|                                                                  |                                                                                                      | Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato<br>(A)               | Garanzie reali finanziarie - metodo integrale<br>(B) | Garanzie personali<br>(D)                | Derivati su crediti    |                      |   |                           |
|                                                                  |                                                                                                      |                                                                       |                                                      |                                          | Ammontare protetto (E) | Valore nozionale (F) |   |                           |
| Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine | 0                                                                                                    | 0                                                                     | 0                                                    | 0                                        | 0                      |                      | 0 |                           |
| Operazioni SFT                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                     | 0                                                    | 0                                        | 0                      |                      | 0 |                           |
| Totale                                                           | 0                                                                                                    | 0                                                                     |                                                      | 0                                        | 0                      |                      |   |                           |

## **TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili**

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2016 e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

**Sofferenze:** esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

**Inadempienze probabili:** esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

**Esposizioni scadute e/o sconfinanti:** esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza e inadempienze probabili, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*), se soddisfano le due seguenti condizioni:

- i. il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),

- ii. e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

### **Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche**

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al fair value.

Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato: dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Periodicamente viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che il debitore non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni originarie pattuite.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti *non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio (le quali includono, come osservato in precedenza, le esposizioni deteriorate oggetto di concessione):

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Se un credito assoggettato a valutazione analitica non evidenzia obiettive riduzioni di valore, lo stesso è inserito in una categoria di attività finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito e quindi sottoposto a valutazione collettiva.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti in bonis - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di stimare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (*PD probabilità di default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (*LGD – loss given default*) differenziate per forma tecnica; i flussi così calcolati sono attualizzati sulla base dei tempi medi di recupero, determinati su base storico statistica.

La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**
**TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SUI CREDITI**
**1. DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOLGI REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI**  
 Rif. Articolo 442, lett. C)

| Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni               | Attività di rischio per cassa | Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi | Operazioni SFT | Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine | Compensazione tra prodotti diversi | Clausole di rimborso anticipato | Totale         |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                   |                               |                                                 |                |                                                                 |                                    |                                 | Totale         | Media          |
| Amministrazioni e Banche centrali                                 | 183.229                       | 3.967                                           | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 187.196        | 182.556        |
| Intermediari vigilati                                             | 37.172                        | 0                                               | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 37.172         | 34.349         |
| Amministrazioni regionali o autorità locali                       | 43                            | 10.290                                          | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 10.333         | 10.335         |
| Organismi del settore pubblico)                                   | 0                             | 0                                               | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 0              | 0              |
| Banche multilaterali di sviluppo                                  | 0                             | 0                                               | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 0              | 0              |
| Organizzazioni internazionali                                     | 0                             | 0                                               | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 0              | 0              |
| Imprese ed altri soggetti                                         | 25.998                        | 11.592                                          | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 37.590         | 33.804         |
| Esposizioni al dettaglio                                          | 32.961                        | 21.417                                          | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 54.378         | 53.345         |
| Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati | 0                             | 0                                               | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 0              | 0              |
| Esposizioni verso OICR                                            | 0                             | 0                                               | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 0              | 0              |
| Esposizioni garantite da immobili                                 | 33.458                        | 486                                             | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 33.944         | 33.183         |
| Obbligazioni bancarie garantite                                   | 0                             | 0                                               | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 0              | 0              |
| Esposizioni in default                                            | 17.821                        | 1.042                                           | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 18.863         | 19.905         |
| Alto rischio                                                      | 0                             | 0                                               | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 0              | 0              |
| Esposizioni in strumenti di capitale                              | 9.242                         | 0                                               | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 9.242          | 9.206          |
| Altre esposizioni                                                 | 21.307                        | 203                                             | 0              | 0                                                               | 0                                  |                                 | 21.510         | 20.390         |
| Posizioni verso le cartolarizzazioni                              | 426                           | 0                                               |                |                                                                 |                                    | 0                               | 426            | 409            |
| <b>Totale esposizioni</b>                                         | <b>361.657</b>                | <b>48.997</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>410.654</b> | <b>397.482</b> |

**2. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI**  
 Rif. Articolo 442, lett. D)

| Aree geografiche / Tipologie di esposizioni | Attività di rischio per | Garanzie rilasciate | Operazioni SFT | Contratti derivati e | Compensazione tra | Clausole di | Totale         |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| ITALIA                                      | 361.623                 | 48.997              | 0              | 0                    | 0                 | 0           | 410.621        |
| ALTRI PAESI EUROPEI                         | 34                      | 0                   | 0              | 0                    | 0                 | 0           | 34             |
| RESTO DEL MONDO                             | 0                       | 0                   | 0              | 0                    | 0                 | 0           | 0              |
| <b>Totale esposizioni</b>                   | <b>361.657</b>          | <b>48.997</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>410.654</b> |

**3. DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS**  
 Rif. Articolo 442, lett. E)

| ESPOSIZIONI/CONTROPARTI                      | Governi e banche | Altri enti pubblici | Banche        | Società finanziarie | Imprese di | Imprese non    | Altri soggetti | Totale         |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Attività di rischio per cassa                | 164.824          | 43                  | 46.043        | 1.595               | 934        | 77.310         | 70.908         | 361.657        |
| Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fo | 0                | 10.290              | 0             | 162                 | 0          | 31.303         | 7.241          | 48.997         |
| Operazioni SFT                               | 0                | 0                   | 0             | 0                   | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Contratti derivati e operazioni con regolame | 0                | 0                   | 0             | 0                   | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Compensazione tra prodotti diversi           | 0                | 0                   | 0             | 0                   | 0          | 0              | 0              | 0              |
| Clausole di rimborso anticipato              | 0                | 0                   | 0             | 0                   | 0          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totale esposizioni</b>                    | <b>164.824</b>   | <b>10.333</b>       | <b>46.043</b> | <b>1.757</b>        | <b>934</b> | <b>108.614</b> | <b>78.149</b>  | <b>410.654</b> |

**4. DISTRIBUZIONE TEMPORALE PER DURATA RESIDUA CONTRATTUALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO**

Rif. Articolo 442, lett. F)

(242-Euro)

| Voci/Scaglioni temporali                          | a vista        | da oltre 1<br>giorno a 7<br>giorni | da oltre 7<br>giorni a<br>15 giorni | da oltre<br>15 giorni<br>a 1 mese | da oltre 1<br>mese fino<br>a 3 mesi | da oltre 3<br>mesi fino<br>a 6 mesi | da oltre 6<br>mesi fino<br>a 1 anno | da oltre 1<br>anno fino<br>a 5 anni | Oltre 5<br>anni | Durata<br>indeterminata |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Attività per cassa</b>                         | <b>58.004</b>  | <b>784</b>                         | <b>1.382</b>                        | <b>1.875</b>                      | <b>7.520</b>                        | <b>80.600</b>                       | <b>24.286</b>                       | <b>59.148</b>                       | <b>106.351</b>  | <b>2.404</b>            |
| A.1 Titoli di Stato                               |                |                                    | 11                                  |                                   | 719                                 | 70.336                              | 10.828                              | 10.000                              | 71.800          |                         |
| A.2 Altri titoli di debito                        |                |                                    |                                     | 1                                 |                                     | 83                                  | 85                                  |                                     | 5.444           | 78                      |
| A.3 Quote O.I.C.R.                                |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.4 Finanziamenti                                 | 58.004         | 784                                | 1.371                               | 1.875                             | 6.801                               | 10.181                              | 13.372                              | 49.148                              | 29.107          | 2.326                   |
| - banche                                          | 31.744         |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     | 3.000                               |                 | 2.326                   |
| - clientela                                       | 26.260         | 784                                | 1.371                               | 1.874                             | 6.801                               | 10.181                              | 13.372                              | 46.148                              | 29.107          |                         |
| <b>Passività per cassa</b>                        | <b>194.815</b> | <b>181</b>                         | <b>551</b>                          | <b>1.684</b>                      | <b>5.009</b>                        | <b>14.279</b>                       | <b>8.119</b>                        | <b>97.181</b>                       |                 |                         |
| B.1 Depositi e conti correnti                     | 193.052        |                                    | 551                                 | 1.553                             | 4.627                               | 13.622                              | 6.712                               | 97.181                              |                 |                         |
| - banche                                          | 621            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     | 80.000                              |                 |                         |
| - clientela                                       | 192.431        |                                    | 551                                 | 1.553                             | 4.627                               | 13.622                              | 6.712                               | 17.181                              |                 |                         |
| B.2 Titoli di debito                              | 1.763          | 181                                |                                     | 132                               | 381                                 | 657                                 | 1.407                               |                                     |                 |                         |
| B.3 Altre passività                               |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| <b>Operazioni "fuori bilancio"</b>                |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale   |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere          |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi          |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.5 Garanzie finanziarie rilasciate               |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.6 Garanzie finanziarie ricevute                 |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale    |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale  |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |                |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |

(001-Dollaro USA)

| Voci/Scaglioni temporali                          | a vista    | da oltre 1<br>giorno a 7<br>giorni | da oltre 7<br>giorni a<br>15 giorni | da oltre<br>15 giorni<br>a 1 mese | da oltre 1<br>mese fino<br>a 3 mesi | da oltre 3<br>mesi fino<br>a 6 mesi | da oltre 6<br>mesi fino<br>a 1 anno | da oltre 1<br>anno fino<br>a 5 anni | Oltre 5<br>anni | Durata<br>indeterminata |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Attività per cassa</b>                         | <b>101</b> |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.1 Titoli di Stato                               |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.2 Altri titoli di debito                        |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.3 Quote O.I.C.R.                                |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.4 Finanziamenti                                 | 101        |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - banche                                          | 101        |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - clientela                                       |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| <b>Passività per cassa</b>                        | <b>92</b>  |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.1 Depositi e conti correnti                     | 92         |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - banche                                          |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - clientela                                       | 92         |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.2 Titoli di debito                              |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.3 Altre passività                               |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| <b>Operazioni "fuori bilancio"</b>                |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale   |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere          |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi          |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.5 Garanzie finanziarie rilasciate               |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.6 Garanzie finanziarie ricevute                 |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale    |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale  |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |            |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |

(002-Sterlina GB)

| Voci/Scaglioni temporali                          | a vista  | da oltre 1<br>giorno a 7<br>giorni | da oltre 7<br>giorni a<br>15 giorni | da oltre<br>15 giorni<br>a 1 mese | da oltre 1<br>mese fino<br>a 3 mesi | da oltre 3<br>mesi fino<br>a 6 mesi | da oltre 6<br>mesi fino<br>a 1 anno | da oltre 1<br>anno fino<br>a 5 anni | Oltre 5<br>anni | Durata<br>indeterminata |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Attività per cassa</b>                         | <b>3</b> |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.1 Titoli di Stato                               |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.2 Altri titoli di debito                        |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.3 Quote O.I.C.R.                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.4 Finanziamenti                                 | 3        |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - banche                                          | 3        |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - clientela                                       |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| <b>Passività per cassa</b>                        |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.1 Depositi e conti correnti                     |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - banche                                          |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - clientela                                       |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.2 Titoli di debito                              |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.3 Altre passività                               |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| <b>Operazioni "fuori bilancio"</b>                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale   |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere          |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi          |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.5 Garanzie finanziarie rilasciate               |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.6 Garanzie finanziarie ricevute                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale    |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale  |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |

(003-Franco Svizzero)

| Voci/Scaglioni temporali                          | a vista  | da oltre 1<br>giorno a 7<br>giorni | da oltre 7<br>giorni a<br>15 giorni | da oltre<br>15 giorni<br>a 1 mese | da oltre 1<br>mese fino<br>a 3 mesi | da oltre 3<br>mesi fino<br>a 6 mesi | da oltre 6<br>mesi fino<br>a 1 anno | da oltre 1<br>anno fino<br>a 5 anni | Oltre 5<br>anni | Durata<br>indeterminata |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Attività per cassa</b>                         | <b>2</b> |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.1 Titoli di Stato                               |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.2 Altri titoli di debito                        |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.3 Quote O.I.C.R.                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.4 Finanziamenti                                 | 2        |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - banche                                          | 2        |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - clientela                                       |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| <b>Passività per cassa</b>                        |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.1 Depositi e conti correnti                     |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - banche                                          |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - clientela                                       |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.2 Titoli di debito                              |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.3 Altre passività                               |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| <b>Operazioni "fuori bilancio"</b>                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale   |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere          |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi          |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.5 Garanzie finanziarie rilasciate               |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.6 Garanzie finanziarie ricevute                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale    |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale  |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |

(Altre Valute)

| Voci/Scaglioni temporali                          | a vista  | da oltre 1<br>giorno a 7<br>giorni | da oltre 7<br>giorni a<br>15 giorni | da oltre<br>15 giorni<br>a 1 mese | da oltre 1<br>mese fino<br>a 3 mesi | da oltre 3<br>mesi fino<br>a 6 mesi | da oltre 6<br>mesi fino<br>a 1 anno | da oltre 1<br>anno fino<br>a 5 anni | Oltre 5<br>anni | Durata<br>indeterminata |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Attività per cassa</b>                         | <b>2</b> |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.1 Titoli di Stato                               |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.2 Altri titoli di debito                        |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.3 Quote O.I.C.R.                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| A.4 Finanziamenti                                 | 2        |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - banche                                          | 2        |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - clientela                                       |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| <b>Passività per cassa</b>                        |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.1 Depositi e conti correnti                     |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - banche                                          |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - clientela                                       |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.2 Titoli di debito                              |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| B.3 Altre passività                               |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| <b>Operazioni "fuori bilancio"</b>                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale   |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere          |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi          |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.5 Garanzie finanziarie rilasciate               |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.6 Garanzie finanziarie ricevute                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale    |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale  |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni lunghe                                |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |
| - posizioni corte                                 |          |                                    |                                     |                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |                         |

**5. DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO**

Rif. Articolo 442, lett. G)

| Esposizioni/Controparti                      | Governi        |                         |                            | Altri enti pubblici |                         |                            | Società finanziarie |                         |                            | Società di assicurazione |                         |                            | Imprese non finanziarie |                         |                            | Altri soggetti |                         |                            |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
|                                              | Esposiz. netta | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta      | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta      | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta           | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta          | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. netta | Rettifiche val. specif. | Rettifiche val. di portaf. |
| <b>A. Esposizioni per cassa</b>              |                |                         |                            |                     |                         |                            |                     |                         |                            |                          |                         |                            |                         |                         |                            |                |                         |                            |
| A.1 Sofferenze                               |                |                         | X                          |                     |                         | X                          |                     |                         | X                          |                          |                         | X                          | 8.267                   | 8.616                   | X                          | 3.522          | 1.906                   | X                          |
| - di cui: esposizioni oggetto di concessioni |                |                         | X                          |                     |                         | X                          |                     |                         | X                          |                          |                         | X                          | 706                     | 560                     | X                          | 560            | 161                     | X                          |
| A.2 Inadempienze probabili                   |                |                         | X                          |                     |                         | X                          |                     |                         | X                          |                          |                         | X                          | 2.799                   | 1.920                   | X                          | 2.662          | 392                     | X                          |
| - di cui: esposizioni oggetto di concessioni |                |                         | X                          |                     |                         | X                          |                     |                         | X                          |                          |                         | X                          | 1.383                   | 1.199                   | X                          | 1.471          | 212                     | X                          |
| A.3 Esposizioni scadute deteriorate          |                |                         | X                          |                     |                         | X                          |                     |                         | X                          |                          |                         | X                          | 433                     | 53                      | X                          | 141            | 17                      | X                          |
| - di cui: esposizioni oggetto di concessioni |                |                         | X                          |                     |                         | X                          |                     |                         | X                          |                          |                         | X                          | 5                       | 1                       | X                          | 4              | 1                       | X                          |
| A.4 Esposizioni non deteriorate              | 164.925        | X                       |                            | 43                  | X                       |                            | 1.197               | X                       | 1                          | 934                      | X                       | 2                          | 70.964                  | X                       | 667                        | 40.733         | X                       | 168                        |
| - di cui: esposizioni oggetto di concessioni |                | X                       |                            |                     | X                       |                            |                     | X                       |                            |                          | X                       |                            | 523                     | X                       | 8                          | 1.458          | X                       | !                          |
| <b>Totale A</b>                              | <b>164.925</b> |                         |                            | <b>43</b>           |                         |                            | <b>1.197</b>        |                         | <b>1</b>                   | <b>934</b>               |                         | <b>2</b>                   | <b>82.463</b>           | <b>10.589</b>           | <b>667</b>                 | <b>47.058</b>  | <b>2.316</b>            | <b>168</b>                 |
| <b>B. Esposizioni "fuori bilancio"</b>       |                |                         |                            |                     |                         |                            |                     |                         |                            |                          |                         |                            |                         |                         |                            |                |                         |                            |
| B.1 Sofferenze                               |                |                         | X                          |                     |                         | X                          |                     |                         | X                          |                          |                         | X                          |                         |                         | X                          |                |                         | X                          |
| B.2 Inadempienze probabili                   |                |                         | X                          |                     |                         | X                          |                     |                         | X                          |                          |                         | X                          |                         |                         | X                          | 8              |                         | X                          |
| B.3 Altre attività deteriorate               |                |                         | X                          |                     |                         | X                          |                     |                         | X                          |                          |                         | X                          |                         |                         | X                          |                |                         | X                          |
| B.4 Esposizioni non deteriorate              |                | X                       |                            | 10.290              | X                       |                            | 149                 | X                       |                            |                          | X                       |                            | 7.871                   | X                       |                            | 478            | X                       |                            |
| <b>Totale B</b>                              |                |                         |                            | <b>10.290</b>       |                         |                            | <b>149</b>          |                         |                            |                          |                         |                            | <b>7.871</b>            |                         |                            | <b>486</b>     |                         |                            |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2017</b>            | <b>164.925</b> |                         |                            | <b>10.333</b>       |                         |                            | <b>1.346</b>        |                         | <b>1</b>                   | <b>934</b>               |                         | <b>2</b>                   | <b>90.334</b>           | <b>10.589</b>           | <b>667</b>                 | <b>47.544</b>  | <b>2.316</b>            | <b>168</b>                 |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2016</b>            | <b>89.687</b>  |                         |                            | <b>12.121</b>       |                         | <b>5</b>                   | <b>1.423</b>        |                         | <b>2</b>                   | <b>914</b>               |                         | <b>3</b>                   | <b>81.991</b>           | <b>12.409</b>           | <b>646</b>                 | <b>46.977</b>  | <b>2.307</b>            | <b>170</b>                 |

**6.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA**

Rif. Articolo 442, lett. H)

| Esposizioni/Aree geografiche           | Italia         |                             | Altri Paesi europei |                             | America        |                             | Asia           |                             | Resto del mondo |                             |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                                        | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta      | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta  | Rettifiche valore compless. |
| <b>A. Esposizioni per cassa</b>        |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| A.1 Sofferenze                         | 11.761         | 10.523                      | 28                  |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| A.2 Inadempienze probabili             | 5.460          | 2.312                       |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| A.3 Esposizioni scadute deteriorate    | 574            | 70                          |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| A.4 Esposizioni non deteriorate        | 278.791        | 839                         | 6                   |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>Totale A</b>                        | <b>296.586</b> | <b>13.743</b>               | <b>34</b>           |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>B. Esposizioni "fuori bilancio"</b> |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| B.1 Sofferenze                         |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| B.2 Inadempienze probabili             | 8              |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| B.3 Altre attività deteriorate         |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| B.4 Esposizioni non deteriorate        | 18.789         |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>Totale B</b>                        | <b>18.797</b>  |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2017</b>      | <b>315.383</b> | <b>13.743</b>               | <b>34</b>           |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2016</b>      | <b>233.518</b> | <b>15.549</b>               | <b>6</b>            |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |

| Esposizioni/Aree geografiche           | Nord-Ovest     |                             | Nord-Est       |                             | Centro         |                             | Sud-Isole      |                             |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                        | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. |
| <b>A. Esposizioni per cassa</b>        |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| A.1 Sofferenze                         | 4              | 3                           |                |                             | 4              | 3                           | 11.783         | 10.517                      |
| A.2 Inadempienze probabili             | 61             | 123                         |                |                             |                |                             | 5.399          | 2.189                       |
| A.3 Esposizioni scadute                |                |                             |                |                             |                |                             | 574            | 70                          |
| A.4 Esposizioni non deteriorate        | 777            | 10                          | 274            | 4                           | 170.386        | 2                           | 107.325        | 823                         |
| <b>Totale A</b>                        | <b>841</b>     | <b>136</b>                  | <b>274</b>     | <b>4</b>                    | <b>170.390</b> | <b>5</b>                    | <b>125.080</b> | <b>13.598</b>               |
| <b>B. Esposizioni "fuori bilancio"</b> |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| B.1 Sofferenze                         |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| B.2 Inadempienze probabili             |                |                             |                |                             |                |                             | 8              |                             |
| B.3 Altre attività deteriorate         |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| B.4 Esposizioni non deteriorate        |                |                             |                |                             | 149            |                             | 18.640         |                             |
| <b>Totale B</b>                        |                |                             |                |                             | <b>149</b>     |                             | <b>18.648</b>  |                             |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2017</b>      | <b>841</b>     | <b>136</b>                  | <b>274</b>     | <b>4</b>                    | <b>170.539</b> | <b>5</b>                    | <b>143.728</b> | <b>13.598</b>               |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2016</b>      | <b>133</b>     | <b>77</b>                   | <b>2</b>       |                             | <b>91.560</b>  | <b>6</b>                    | <b>141.412</b> | <b>15.465</b>               |

**6.2 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO BANCHE**

Rif. Articolo 442, lett. H)

| Esposizioni/Aree geografiche           | Italia         |                             | Altri Paesi europei |                             | America        |                             | Asia           |                             | Resto del mondo |                             |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                                        | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta      | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta  | Rettifiche valore compless. |
| <b>A. Esposizioni per cassa</b>        |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| A.1 Sofferenze                         |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| A.2 Inadempienze probabili             |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| A.3 Esposizioni scadute deteriorate    |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| A.4 Esposizioni non deteriorate        | 42.093         |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>Totale A</b>                        | <b>42.093</b>  |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>B. Esposizioni "fuori bilancio"</b> |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| B.1 Sofferenze                         |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| B.2 Inadempienze probabili             |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| B.3 Altre attività deteriorate         |                |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| B.4 Esposizioni non deteriorate        | 612            |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>Totale B</b>                        | <b>612</b>     |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2017</b>      | <b>42.705</b>  |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2016</b>      | <b>33.933</b>  |                             |                     |                             |                |                             |                |                             |                 |                             |

| Esposizioni/Aree geografiche           | Nord-Ovest     |                             | Nord-Est       |                             | Centro         |                             | Sud-Isole      |                             |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                        | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. | Esposiz. netta | Rettifiche valore compless. |
| <b>A. Esposizioni per cassa</b>        |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| A.1 Sofferenze                         |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| A.2 Inadempienze probabili             |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| A.3 Esposizioni scadute deteriorate    |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| A.4 Esposizioni non deteriorate        | 7.439          |                             | 4.441          |                             | 30.214         |                             |                |                             |
| <b>Totale A</b>                        | <b>7.439</b>   |                             | <b>4.441</b>   |                             | <b>30.214</b>  |                             |                |                             |
| <b>B. Esposizioni "fuori bilancio"</b> |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| B.1 Sofferenze                         |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| B.2 Inadempienze probabili             |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| B.3 Altre attività deteriorate         |                |                             |                |                             |                |                             |                |                             |
| B.4 Esposizioni non deteriorate        |                |                             |                |                             | 612            |                             |                |                             |
| <b>Totale B</b>                        |                |                             |                |                             | <b>612</b>     |                             |                |                             |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2017</b>      | <b>7.439</b>   |                             | <b>4.441</b>   |                             | <b>30.825</b>  |                             |                |                             |
| <b>Totale (A+B) al 31.12.2016</b>      | <b>4.712</b>   |                             | <b>1.985</b>   |                             | <b>27.236</b>  |                             |                |                             |

**7. DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA**

Rif. Articolo 442, lett. I)

| Causali/Categorie                                               | Sofferenze    |                                            | Inadempienze probabili |                                            | Esposizioni scadute deteriorate |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                 | Totale        | Di cui: esposizioni oggetto di concessioni | Totale                 | Di cui: esposizioni oggetto di concessioni | Totale                          | Di cui: esposizioni oggetto di concessioni |
| <b>A. Rettifiche complessive iniziali</b>                       | <b>12.642</b> | <b>691</b>                                 | <b>2.059</b>           | <b>1.371</b>                               | <b>15</b>                       | <b>2</b>                                   |
| - di cui: esposizioni cedute non cancellate                     |               |                                            |                        |                                            |                                 |                                            |
| <b>B. Variazioni in aumento</b>                                 | <b>2.471</b>  | <b>372</b>                                 | <b>921</b>             | <b>429</b>                                 | <b>132</b>                      | <b>2</b>                                   |
| B.1 rettifiche di valore                                        | 1.612         | 132                                        | 734                    | 314                                        | 66                              | 1                                          |
| B.2 perdite da cessione                                         |               |                                            |                        |                                            |                                 |                                            |
| B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate | 234           |                                            | 5                      | 1                                          |                                 |                                            |
| B.4 altre variazioni in aumento                                 | 626           | 240                                        | 181                    | 114                                        | 66                              | 1                                          |
| <b>C. Variazioni in diminuzione</b>                             | <b>4.590</b>  | <b>342</b>                                 | <b>668</b>             | <b>390</b>                                 | <b>77</b>                       | <b>3</b>                                   |
| C.1 riprese di valore da valutazione                            | 702           | 169                                        | 233                    | 225                                        | 5                               |                                            |
| C.2 riprese di valore da incasso                                | 689           | 36                                         | 126                    | 73                                         | 58                              | 1                                          |
| C.3 utili da cessione                                           |               |                                            |                        |                                            |                                 |                                            |
| C.4 cancellazioni                                               | 2.334         | 82                                         |                        |                                            |                                 |                                            |
| C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate |               |                                            | 230                    | 11                                         | 10                              |                                            |
| C.6 altre variazioni in diminuzione                             | 866           | 55                                         | 79                     | 81                                         | 5                               | 2                                          |
| <b>D. Rettifiche complessive finali</b>                         | <b>10.523</b> | <b>721</b>                                 | <b>2.312</b>           | <b>1.410</b>                               | <b>70</b>                       | <b>1</b>                                   |
| - di cui: esposizioni cedute non cancellate                     |               |                                            |                        |                                            |                                 |                                            |

**TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)****INFORMATIVA QUALITATIVA**

Nel corso della propria operatività la Banca può porre in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

Al 31 dicembre 2017 non erano in essere attività poste a garanzia per operazioni di raccolta presso la Banca Centrale Europea/Banche multilaterali di sviluppo.

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**
**1. INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN BILANCIO**

Rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello A

| Forme tecniche                          | Impegnate |    | Non Impegnate      |                    | Totale             |
|-----------------------------------------|-----------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                         | VB        | FV | VB                 | FV                 |                    |
| 1. Titoli di capitale                   | -         | -  | 4.320.831          | 4.320.831          | 4.320.831          |
| 2. Titoli di debito                     | -         | -  | 170.310.841        | 169.960.465        | 170.310.841        |
| 3. Altre attività                       | -         | X  | 187.136.546        | X                  | 187.136.546        |
| di cui: non impegnate e non vincolabili | X         | X  | 187.136.546        | X                  | 187.136.546        |
| <b>Totale (T)</b>                       | -         | -  | <b>361.768.218</b> | <b>174.281.296</b> | <b>361.768.218</b> |

**2. GARANZIE REALI RICEVUTE**

Rif. Articolo 439, lett. F) e G)

| Forme tecniche                                                                          | Impegnate<br>(350 = 21) | Non Impegnate                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                         |                         | di cui: vincolabili<br>(350 = 101) | di cui: non vincolabili<br>(350 = 24) |
| 1. Strumenti di capitale                                                                | -                       | -                                  | 536                                   |
| 2. Titoli di debito                                                                     | -                       | -                                  | 1.002.410                             |
| 3. Altre garanzie reali ricevute                                                        | -                       | -                                  | 172.568.985                           |
| 4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS | -                       | -                                  | -                                     |
| <b>Totale (T) (1.+2.+3.)</b>                                                            | -                       | -                                  | <b>173.571.931</b>                    |

## TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

#### **Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata**

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013 CRR, tenuto conto del raccordo tra i rating delle ECAI prescelte e le classi di merito creditizio previsto all'interno del Regolamento (UE) n. 1799/2016.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito la Banca adotta la metodologia standardizzata prevista dalla Circolare 285/13 della Banca d'Italia:

La Banca ha deciso di utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla/e seguente/i ECAI Moody's per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nei seguenti portafogli:

- "Amministrazioni centrali e banche centrali" e, indirettamente, "Organismi del settore pubblico" e "Amministrazioni regionali o autorità locali";
- "Intermediari vigilati"

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2017, il rating assegnato all'Italia da parte dell'agenzia di rating Moody's è risultato stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a Baa2 e, conseguentemente, nell'ambito della metodologia standardizzata applicata dalla Banca per la determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito, ciò comporta l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni non a breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani, alle esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico e alle esposizioni verso o garantite da Amministrazioni regionali o autorità locali.

La tabella seguente riepiloga le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) cui la Banca ha scelto di avvalersi nell'ambito della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito:

| <b>Portafogli</b>                                             | <b>ECA / ECAI</b> | <b>Caratteristiche dei rating<sup>11</sup></b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali  | Moody's           | Solicited / Unsolicited                        |
| Esposizioni verso Amministrazioni Regionali o Autorità locali | Moody's           | Solicited / Unsolicited                        |

<sup>11</sup> Per "solicited rating" si intende il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating* dalla medesima ECAI. Per "unsolicited rating" si intende il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

|                                                                                         |         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| Esposizioni verso Banche Multilaterali di Sviluppo                                      | Moody's | Solicited / Unsolicited |
| Esposizioni verso Intermediari Vigilati                                                 | Moody's | Solicited / Unsolicited |
| Esposizioni verso Imprese ed altri soggetti                                             | Moody's | Solicited / Unsolicited |
| Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio                    | Moody's | Solicited / Unsolicited |
| Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un rating a breve termine                   |         |                         |
| Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un rating a breve termine |         |                         |

**Descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza**

Nell'ambito della metodologia standardizzata per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, laddove una valutazione del merito di credito sia stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

L'assegnazione ad ogni programma di emissione o linea di credito del rating di emissione rilasciato dall'agenzia di rating prescelta avviene mediante apposita procedura automatizzata.

**La Banca non fa ricorso a tali tipologie di valutazioni.**

**INFORMATIVA QUALITATIVA**
**1. VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)**  
 Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

| PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE *                                                  | Fattore di Ponderazione |               |               |               |               |               |              |            | TOTALE         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
|                                                                              | 0%                      | 20%           | 35%           | 50%           | 75%           | 100%          | 150%         | 1250%      |                |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali  | 167.127                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 4.993         | 0            | 0          | 172.120        |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali | 0                       | 10.333        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0          | 10.333         |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati                       | 2.326                   | 31.843        | 0             | 0             | 0             | 3.003         | 0            | 0          | 37.172         |
| Esposizioni verso o garantite da imprese                                     | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 50.258        | 0            | 0          | 50.258         |
| Esposizioni al dettaglio                                                     | 0                       | 0             | 0             | 0             | 66.682        | 0             | 0            | 0          | 66.682         |
| Esposizioni garantite da immobili                                            | 0                       | 0             | 22.678        | 11.356        | 0             | 0             | 0            | 0          | 34.033         |
| Esposizioni in stato di default                                              | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 14.525        | 4.378        | 0          | 18.903         |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                         | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 9.242         | 0            | 0          | 9.242          |
| Altre esposizioni                                                            | 2.228                   | 1.119         | 0             | 0             | 0             | 8.138         | 0            | 0          | 11.485         |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni                                       | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 426        | 426            |
| <b>Totale</b>                                                                | <b>171.681</b>          | <b>43.296</b> | <b>22.678</b> | <b>11.356</b> | <b>66.682</b> | <b>90.159</b> | <b>4.378</b> | <b>426</b> | <b>410.654</b> |

**2. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)**  
 Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

| PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE *                                                  | Fattore di Ponderazione |               |               |               |               |               |              |          | TOTALE         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|
|                                                                              | 0%                      | 20%           | 35%           | 50%           | 75%           | 100%          | 150%         | 1250%    |                |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali  | 182.203                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 4.993         | 0            | 0        | 187.196        |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali | 0                       | 10.333        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0        | 10.333         |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati                       | 2.326                   | 31.843        | 0             | 0             | 0             | 3.003         | 0            | 0        | 37.172         |
| Esposizioni verso o garantite da imprese                                     | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 37.590        | 0            | 0        | 37.590         |
| Esposizioni al dettaglio                                                     | 0                       | 0             | 0             | 0             | 54.378        | 0             | 0            | 0        | 54.378         |
| Esposizioni garantite da immobili                                            | 0                       | 0             | 22.608        | 11.337        | 0             | 0             | 0            | 0        | 33.944         |
| Esposizioni in stato di default                                              | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 14.501        | 4.362        | 0        | 18.863         |
| Esposizioni in strumenti di capitale                                         | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 9.242         | 0            | 0        | 9.242          |
| Altre esposizioni                                                            | 12.253                  | 1.119         | 0             | 0             | 0             | 8.138         | 0            | 0        | 21.510         |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni                                       | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 426           | 0            | 0        | 426            |
| <b>Totale</b>                                                                | <b>196.782</b>          | <b>43.296</b> | <b>22.608</b> | <b>11.337</b> | <b>54.378</b> | <b>77.893</b> | <b>4.362</b> | <b>0</b> | <b>410.654</b> |

## **TAVOLA 9 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

Si rimanda all'informativa sui rischi di cui alla Tavola 1.

**INFORMAZIONI QUANTITATIVE**
**1. RISCHIO DI POSIZIONE**

Rif. Articolo 445

| <b>Componenti</b>                                 | <b>Importo (in migliaia)</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>A. Rischio generico</b>                        | <b>0</b>                     |
| <i>A.1 - Titoli di debito</i>                     | 0                            |
| <i>A.2 - Titoli di capitale</i>                   | 0                            |
| <b>B. Rischio specifico</b>                       | <b>8</b>                     |
| <i>B.1 - Titoli di debito</i>                     | 8                            |
| <i>B.2 - Titoli di capitale</i>                   | 0                            |
| <i>B.3 - Posizioni verso la cartolarizzazione</i> | 0                            |
| <i>B.4 - Portafoglio di negoziazione di</i>       | 0                            |
| <i>B.6 - OICR</i>                                 | 0                            |
| <b>Totale rischio di posizione</b>                | <b>8</b>                     |

## **TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti**

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le ***“Attività finanziarie disponibili per la vendita”***.

I titoli di capitale classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” sono quelli che la Banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere all’occorrenza venduti per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato.

Sono inoltre inseriti in tale categoria i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità strategiche, istituzionali - partecipazioni in associazioni di categoria, enti ed istituzioni legati al territorio, strumentali all’attività operativa della banca e allo sviluppo dell’attività commerciale, di investimento finanziario, società di servizi.

#### **Tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate**

##### ***Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”***

###### ***1. Criteri di iscrizione***

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di sottoscrizione (*trade date*).

All’atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al fair value che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, raramente e solo qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.

###### ***2. Criteri di valutazione***

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuano ad essere valutate al fair value.

Il fair value è definito dal principio contabile IFRS 13 come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio.

Sono definiti attivi i mercati in cui le transazioni relative a un determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni sui prezzi in via continuativa.

In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato. La banca, in particolare, ha fatto riferimento alla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell'eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Laddove l'attività finanziaria subisca una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, viene stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita".

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al patrimonio netto. Fanno eccezione i titoli di capitale valutati al costo, per i quali non sono ammesse riprese di valore.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

### *3. Criteri di cancellazione*

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

### *4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali*

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value sono rilevati a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.

Nel caso in cui le attività siano oggetto di copertura di fair value (fair value hedge), il cambiamento del fair value dell'elemento coperto riconducibile al rischio coperto è registrato nel conto economico, al pari del cambiamento del fair value dello strumento derivato

Se l'elemento coperto è venduto o rimborsato, la quota di fair value non ancora ammortizzata è riconosciuta immediatamente a conto economico.

Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono riversati a conto economico nella voce "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita".

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**
**1. INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO**

Rif. Articolo 447

| Esposizioni su strumenti di capitale         |                                  | Valore di bilancio<br>(A) | Fair Value<br>(B) | Valore di<br>mercato<br>(C) | Utili e perdite<br>realizzate nel<br>periodo<br>(D) |         | Plusvalenze e minusvalenze<br>complessive imputate a<br>conto economico<br>(E) |              | Plusvalenze e minusvalenze<br>complessive imputate a<br>patrimonio netto<br>(F) |              | Plusvalenze e minusvalenze<br>complessive imputate nel<br>CET 1<br>(G) |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                              |                                  |                           |                   |                             | Utili                                               | Perdite | Plusvalenze                                                                    | Minusvalenze | Plusvalenze                                                                     | Minusvalenze | Plusvalenze                                                            | Minusvalenze |
| A. Titoli di capitale:                       | A1 Quotati:                      |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
|                                              | A2. Non quotati:                 | 4.265                     | -                 | -                           | -                                                   | -       | -                                                                              | -            | -                                                                               | -            | -                                                                      | -            |
|                                              | A2.1 Strumenti di private equity |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
|                                              | A2.2 Altri titoli di capitale    | 4.265                     |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
| Totale titoli di capitale (A1+A2)            |                                  | 4.265                     | -                 | -                           | -                                                   | -       | -                                                                              | -            | -                                                                               | -            | -                                                                      | -            |
| B. OICR:                                     | B1 Quotati:                      |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
|                                              | B2. Non quotati:                 |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
| Totale OICR (B1+B2)                          |                                  | -                         | -                 | -                           | -                                                   | -       | -                                                                              | -            | -                                                                               | -            | -                                                                      | -            |
| C. Strumenti derivati su titoli di capitale: | C1 Quotati:                      |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
|                                              | C1.1 Valore positivo             |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
|                                              | C1.2 Valore negativo             |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
|                                              | C2 Non quotati:                  |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
|                                              | C2.1 Valore positivo             |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |
|                                              | C2.2 Valore negativo             |                           |                   |                             |                                                     |         |                                                                                |              |                                                                                 |              |                                                                        |              |

## **TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Natura del rischio di tasso di interesse**

Il rischio di tasso sul “portafoglio bancario” rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del Credito, della Raccolta e della Finanza.

#### **Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate**

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario secondo la prospettiva del valore economico la Banca utilizza l’algoritmo semplificato rappresentato nell’Allegato C Parte Prima, Titolo III – Capitolo 1 della Circ. 285/13.

Attraverso tale metodologia viene valutato l’impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per “valute rilevanti” (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un’unica valuta).

Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all’interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un’approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L’esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell’eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca, tenuto conto anche di scenari formulati ipotizzando variazioni della curva dei tassi non parallele, prende a riferimento uno *shift* parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall’Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. *supervisory test*. In caso di scenario al ribasso la banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi.

La Banca effettua, inoltre, prove di stress, avvalendosi delle metodologie semplificate indicate dalla normativa, attraverso la definizione di uno scenario avverso composto da una ipotesi “peggiorativa” di variazione dei tassi di interesse a parità di struttura temporale dell’attivo e del passivo.

L’impostazione definita per la stima del capitale interno in ipotesi di stress è comunque valutata in relazione ai risultati rivenienti dall’applicazione dello scenario ordinario, rispetto al quale lo stress test non può evidentemente evidenziare livelli di rischio inferiori.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alla dinamica dei depositi non vincolati si evidenzia che la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi sono stati ripartiti secondo le seguenti modalità:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (cd. "componente non core")
- per il rimanente importo (cd. "componente core") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

In ogni caso la Banca valuta l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l'indicatore di rischio, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Banca monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%.

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% dei Fondi Propri, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati la Banca attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

#### **Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio**

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio definito accettabile, al superamento del quale sono attivate le necessarie azioni correttive.

Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nell'Area Finanza la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

La Funzione Controlli elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti delle attività di attenuazione e controllo del rischio in esame destinata a indicare gli organi aziendali e le funzioni aziendali destinatari.

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**

**1. CAPITALE INTERNO E INDICE DI RISCHIOSITA'**

Rif. Articolo 448

| <b>Descrizione</b>                                         | <b>Importo (in migliaia)</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Capitale Interno                                           |                              |
| <i>Totale capitale interno a fronte del rischio di tas</i> | 5.210.094                    |
| Fondi Propri                                               | 34.537.199                   |
| <b>Indice di rischioità</b>                                | <b>15,09</b>                 |

## **TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione e secondo le definizioni previste dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca opera sia come *originator* (cedente) che come investitore per le operazioni realizzate da terzi.

#### **Operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla Banca in qualità di investitore (cartolarizzazioni di terzi)**

La Banca detiene in portafoglio titoli rinvenienti da operazioni di cartolarizzazione di terzi per 332,78 mila €. Trattasi di titoli unrated emessi dalla Società Veicolo "Lucrezia Securitisation s.r.l." nell'ambito degli interventi del Fondo di Garanzia Istituzionale per la soluzione delle crisi della Banca Padovana in A.S. e della BCC Irpina in A.S.

Tali titoli figurano nell'attivo dello Stato Patrimoniale della Banca tra "Crediti verso la Clientela".

Le attività sottostanti a detti titoli sono costituite da crediti deteriorati, in larga parte pienamente garantiti da immobili.

Si precisa che relativamente alle suddette operazioni di cartolarizzazione, la Banca non svolge alcun ruolo di *servicer* e che non detiene alcuna interessenza nella società veicolo.

L'Area Finanza partecipa a cartolarizzazioni di terzi con il ruolo di investitore. L'operatività di investimento in tali strumenti è riconducibile alla diversificazione del profilo di rischio del portafoglio gestito ed alla massimizzazione dell'obiettivo di rischio/rendimento.

Ai fini del calcolo del relativo requisito patrimoniale la Banca utilizza il metodo già utilizzato per il calcolo requisito patrimoniale previsto per i crediti verso clientela. Inoltre, limitatamente alle fattispecie per le quali è consentita in alternativa al calcolo del requisito patrimoniale la deduzione dal capitale primario di classe 1 (posizioni ponderate al 1250%), la Banca procede al calcolo del requisito stesso secondo l'approccio citato.

Conformemente a quanto previsto alla sezione IV Capitolo 6 – Parte Seconda - della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca ha assunto posizioni verso ciascuna cartolarizzazione a condizione che il cedente o il promotore abbia esplicitamente reso noto di mantenere nell'operazione, su base continuativa, a livello individuale un interesse economico netto in misura pari almeno al 5%, secondo le modalità definite nelle disposizioni prudenziali.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto in materia di requisiti organizzativi nelle medesime disposizioni prudenziali, preliminarmente all'assunzione delle posizioni verso le operazioni in parola, la banca ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) e monitoraggio .

A questo ultimo proposito, in qualità di Banca investitrice, prima di assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione e per tutto il tempo in cui le stesse sono mantenute in portafoglio è stata svolta un'analisi approfondita e indipendente su ciascuna di tali operazioni e sulle esposizioni ad esse sottostanti, volta ad acquisire piena conoscenza dei rischi cui è la banca esposta o che verrebbe ad assumere .

In particolare, la Banca ha valutato:

- il mantenimento da parte del cedente/promotore, su base continuativa, dell'interesse economico netto;
- la messa a disposizione delle informazioni rilevanti per poter effettuare la *due diligence*;

- le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono incidere significativamente sull'andamento delle posizioni verso la cartolarizzazione;
- le caratteristiche di rischio delle attività sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione;
- l'andamento di precedenti cartolarizzazioni in cui siano coinvolti il medesimo cedente/promotore, aventi ad oggetto classi di attività analoghe con particolare riferimento alle perdite registrate;
- le comunicazioni effettuate dal cedente/promotore in merito alla due diligence svolta sulle attività cartolarizzate, sulla qualità delle eventuali garanzie reali a copertura delle stesse, etc.

Con riferimento al monitoraggio, ai sensi di quanto specificato dalle disposizioni riguardo la necessità che la valutazione delle informazioni sia effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative dell'andamento dell'operazione, la banca ha posto in essere processi e procedure per l'acquisizione degli elementi informativi sulle attività sottostanti ciascuna operazione con riferimento a:

- natura delle esposizioni, incidenza delle posizioni scadute da oltre 30, 60, 90 giorni;
- tassi di default;
- rimborsi anticipati;
- esposizioni soggette a procedure esecutive;
- natura delle garanzie reali;
- merito creditizio dei debitori;
- diversificazione settoriale e geografica;
- frequenza di distribuzione dei tassi di loan to value.

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**

**1.2 ESPOSIZIONI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI**

| Tipologia attività sottostanti/Esposizioni | Esposizioni per cassa |                         |                    |                         |                    |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                            | Senior                |                         | Mezzanine          |                         | Junior             |                         |
|                                            | Valore di bilancio    | Rettif./ripr. di valore | Valore di bilancio | Rettif./ripr. di valore | Valore di bilancio | Rettif./ripr. di valore |
| - Lucrezia sec                             | 494                   |                         |                    |                         |                    |                         |

**TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)****INFORMATIVA QUALITATIVA**

Per ciò che attiene agli obblighi di informativa in materia di Politiche di remunerazione, si rinvia a quanto dettagliato nella “Informativa ex post in materia di Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione” disponibile sul sito della Banca:

[http://www.bccscafaticetara.it/bcc-site/images/PDF\\_vari/NUOVE%20POLITICHE%20REMUNERAZIONE%20ANNO%202017.pdf](http://www.bccscafaticetara.it/bcc-site/images/PDF_vari/NUOVE%20POLITICHE%20REMUNERAZIONE%20ANNO%202017.pdf), nella sezione “*Informativa III Pilastro ed altre Informative ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n.285/2013*”. Tale informativa, predisposta e messa a disposizione per adempiere agli obblighi di informativa al pubblico previsti dalla suddetta Circolare nella Parte I, Titolo IV Governo Societario, controlli interni, gestione rischi, Capitolo 2 Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazioni, Sezione VI Obblighi di informativa e trasmissione dati, riporta, coerentemente con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, anche tutte le informazioni di cui all’art. 450 del CRR.

## **TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (ART. 451)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

Nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, a far data dal 1 gennaio 2015 le Banche sono tenute a fornire l'informativa concernente il coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma e al contenuto della predetta informativa.

Come noto, l'imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio) è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa, basata sulla relazione che la Commissione Europea è tenuta a predisporre e presentare entro la fine del corrente anno 2016.

La previsione dell'indice di leva finanziaria mira a realizzare l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento del settore bancario, in special modo nelle fasi espansive del ciclo economico, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di *deleveraging* tipici in situazioni di crisi: più in dettaglio, una leva finanziaria eccessiva espone la Banca al rischio che il livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri la renda vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A questo proposito, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "Leverage Ratio", disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, il *Leverage Ratio* è calcolato come la misura del capitale della Banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale.

Ai fini del predetto calcolo il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri.

Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate

nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Al fine di effettuare una migliore valutazione dell'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, la Banca effettua prove di *stress test*, provvedendo alla rideterminazione dell'indice di *Leverage* previo aggiornamento del valore delle grandezze che incidono sul calcolo del predetto indicatore desunto, per coerenza, dalle ipotesi di stress applicate nell'ambito del rischio di credito.

Più nel dettaglio, si ri-determina il valore:

- del capitale di classe 1 per tener conto della riduzione derivante dalla quantificazione delle rettifiche di valore aggiuntive sugli impieghi e delle perdite di valore sui titoli;
- del valore delle esposizioni per tener conto da un lato della riduzione per effetto delle rettifiche di valore aggiuntive sugli impieghi e delle perdite di valore sui titoli, dall'altro dell'incremento dovuto alle ipotesi di utilizzo delle esposizioni fuori bilancio (ad esempio i margini di fido).

Le risultanze della misurazione della leva finanziaria in ipotesi di stress sono utilizzate dalla Banca ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle strategie di business definite alla luce degli obiettivi di rischio (e della soglia di *risk tolerance*) al riguardo formulate in ambito RAF/RAS.

Tutto ciò premesso, si fa presente che alla data del 31 dicembre 2017 il coefficiente di leva finanziaria è risultato pari al 12,61%: tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio.

Il medesimo indicatore, calcolato invece senza tenere conto degli effetti del regime transitorio sulla misura del capitale e su quella del valore delle esposizioni, si attesta invece all'11,63%.

| <b>Capitale ed esposizioni totali</b>     | <b>31/12/2017</b> | <b>31/12/2016</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capitale di classe 1 (Tier 1) a regime    | 31.570.842        | 32.334.681        |
| Capitale di classe 1 (Tier 1) transitorio | 34.537.199        | 35.065.225        |
| Totale esposizioni – a regime             | 370.461.312       | 277.996.270       |
| Totale esposizioni – transitorio          | 370.482.176       | 277.982.548       |

| <b>Indicatore di leva finanziaria (Leverage ratio)</b>        | <b>31/12/2017</b> | <b>31/12/2016</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – a regime    | 8,52              | 11,63             |
| Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – transitorio | 9,32              | 12,61             |

#### Modello LRQua

| <b>RIGA</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <i>Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva</i>           | Nel documento "Risk Appetite Framework" sono rappresentate le procedure, le risorse, gli strumenti utilizzati per il governo e la gestione del rischio di leva finanziaria. Dell'adeguatezza dei contenuti del RAF è dato giudizio positivo da parte del Consiglio di Amministrazione.                                                |
| 2           | <i>Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria pubblicato</i> | Rispetto alla data del 30 giugno 2017 la variazione del coefficiente transitorio è dovuta principalmente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– alla riduzione del capitale di classe 1 della Banca, per complessivi euro 373/la;</li> <li>– al complessivo aumento del valore delle esposizioni, pari ad euro 6649/la.</li> </ul> |

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**
**1. RICONCILIAZIONE TRA ATTIVITA' E MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AL RISCHIO DI LEVA FINANZIARIA**

Rif. Articolo 451, lett. B) e C) e Bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRSum

| Descrizione                                                | Importo (in migliaia) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Totale attività (dal bilancio pubblicato)                  | 0                     |
| Rettifiche per entità che sono consolidate in bilancio     | 0                     |
| Rettifiche per gli elementi fiduciari iscritti in bilancio | 0                     |
| Rettifiche per strumenti finanziari derivati (+/-)         | 0                     |
| Rettifiche per operazioni SFT (+/-)                        | 0                     |
| Rettifiche per strumenti fuori bilancio (conversione)      | 9.740                 |
| Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dal       | 0                     |
| Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura de       | 0                     |
| Altre rettifiche                                           | 360.742               |
| <b>Esposizione complessiva al rischio di Leva F</b>        | <b>370.482</b>        |

**2. INFORMATIVA COMUNE SULLA LEVA FINANZIARIA**

Rif. Articolo 451, lett. B) e C) e Bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRCom

| Descrizione                                                                   | Importo (in migliaia) |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                               | A Regime              | Transitorio    |
| <b>Attività in bilancio (esclusi strumenti derivati e operazioni SFT)</b>     |                       |                |
| Attività in bilancio (esclusi derivati e operazioni                           | 361.768               | 361.768        |
| Attività dedotte dal Capitale di Classe 1                                     | -1.026                | -1.047         |
| <b>Totale attività in bilancio</b>                                            | <b>360.742</b>        | <b>360.721</b> |
| <b>Contratti derivati</b>                                                     |                       |                |
| Contratti derivati: costo corrente di sostituzione                            | 0                     | 0              |
| Contratti derivati: add-on per esposizione                                    | 0                     | 0              |
| Contratti derivati: metodo dell'esposizione                                   | 0                     | 0              |
| Lordizzazione delle garanzie reali fornite su                                 | 0                     | 0              |
| Deduzione dei crediti per il margine di variazione                            | 0                     | 0              |
| Componente CCP esentata delle esposizioni da                                  | 0                     | 0              |
| Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati                          | 0                     | 0              |
| Compensazioni nozionali effettive rettificate e                               | 0                     | 0              |
| <b>Totale esposizione in contratti derivati</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>Esposizioni SFT</b>                                                        |                       |                |
| Attività SFT lorde (senza compensazione) previa                               | 0                     | 0              |
| Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in                         |                       |                |
| Esposizione al rischio di controparte per le attività                         | 0                     | 0              |
| Deroga per SFT: esposizione al rischio di                                     | 0                     | 0              |
| Esposizioni su operazioni effettuate come agente                              | 0                     | 0              |
| Componente CCP esentata delle esposizioni su                                  | 0                     | 0              |
| <b>Totale operazioni SFT</b>                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>Altre esposizioni fuori bilancio</b>                                       |                       |                |
| Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori                               | 48.997                | 48.997         |
| Rettifiche per applicazione fattori di conversione                            | -39.257               | -39.257        |
| <b>Totale esposizioni fuori bilancio</b>                                      | <b>9.740</b>          | <b>9.740</b>   |
| <b>Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 7 e 14 del CRR (in %)</b> |                       |                |
| Esposizioni infragruppo (su base individuale)                                 | 0                     | 0              |
| Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par.                              | 0                     | 0              |
| <b>Capitale ed esposizione complessiva</b>                                    |                       |                |
| <b>Capitale di classe 1</b>                                                   | <b>31.571</b>         | <b>34.537</b>  |
| <b>Misura dell'esposizione complessiva del</b>                                | <b>370.482</b>        | <b>370.461</b> |
| <b>Coefficiente di leva finanziaria</b>                                       |                       |                |
| <b>Indicatore di leva finanziaria di fine</b>                                 | <b>8,52</b>           | <b>9,32</b>    |
| <b>Indicatore di leva finanziaria</b>                                         |                       |                |
| Scelta del regime transitorio per la definizione di                           | 0                     | 0              |
| Importo degli elementi fiduciari non computati in                             | 0                     | 0              |

**3. RIPARTIZIONE ESPOSIZIONE DI BILANCIO**

Rif. Articolo 451, lett. B) e C) e Bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRSpl

| <b>Descrizione</b>                                         | <b>Importo (in migliaia)</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Esposizione totale per cassa (esclusi</b>               | <b>361.768</b>               |
| <i>di cui: esposizioni del portafoglio di negoziazione</i> | <i>101</i>                   |
| <i>di cui: esposizioni del portafoglio bancario</i>        | <i>361.667</i>               |
| <i>di cui: obbligazioni bancarie garantite</i>             | <i>0</i>                     |
| <i>di cui: esposizioni verso Amministrazioni Centrali</i>  | <i>172.120</i>               |
| <i>di cui: esposizioni verso amministrazioni</i>           | <i>43</i>                    |
| <i>di cui: esposizioni verso intermediari vigilati</i>     | <i>37.172</i>                |
| <i>di cui: esposizioni garantite da immobili</i>           | <i>33.547</i>                |
| <i>di cui: esposizioni al dettaglio</i>                    | <i>41.916</i>                |
| <i>di cui: esposizioni verso imprese</i>                   | <i>37.845</i>                |
| <i>di cui: esposizioni in stato di default</i>             | <i>17.861</i>                |
| <i>di cui: altre esposizioni</i>                           | <i>21.163</i>                |

## **TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

#### **Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”**

La Banca non ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. La Banca non ricorre pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

#### **Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.**

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.

E' stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli.

In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;

- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia. In particolare, la banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l'efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall'assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (loan-to-value): 80% per gli immobili residenziali e 50% per quelli commerciali. Qualora venga superato tale limite deve essere valutata l'opportunità di richiedere un'idonea garanzia integrativa;
- alla destinazione d'uso dell'immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata:

- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento dei fondi propri della Banca la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

La Banca aderisce alle Linee Guida ABI sulla valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, le quali sono finalizzate a definire una prassi in grado di agevolare gli intermediari nell'applicazione dei criteri generali di valutazione e di sorveglianza sugli immobili a garanzia di esposizioni creditizie. Mirano, inoltre, ad introdurre criteri di riferimento omogenei in materia, con riferimento specifico agli indicatori di superficie o di volume; alle metodologie di valutazione adottate (per capitalizzazione del reddito, per stima comparativa, ecc.), al livello di professionalità dei periti incaricati della valutazione.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse a quelle sole aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il fair value con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del fair value stesso).

La Banca ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nell'ambito delle politiche di rischio aziendali, inoltre, viene ritenuto adeguato un valore della garanzia pari al 150% del fido concesso alla controparte. Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio del rating dell'emittente e la valutazione del fair value dello strumento finanziario a garanzia con cadenza semestrale. Viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

### **Principali tipi di garanzie reali accettate dalla banca.**

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

#### Garanzie ipotecarie

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;

#### Garanzie finanziarie

- pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
- pegno di denaro depositato presso la Banca;
- pegno su altri strumenti finanziari quotati;
- pegno su polizze assicurative.

Le prime quattro casistiche garantiscono la presenza di tutti i requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza per l'applicazione delle regole di attenuazione dei rischi di credito.

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.

### **Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.**

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale. *Costituiscono un'eccezione le garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. e da enti del settore pubblico/territoriali.*

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione di apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alle centrale rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

**Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.**

Al fine di valutare il rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di CRM, ossia il rischio che il relativo riconoscimento possa determinare un incremento del grado di concentrazione nei confronti dei garanti/emittenti titoli garanzia, la Banca ha analizzato la granularità dell'ammontare delle garanzie di tipo personale e delle garanzie reali finanziarie riconosciute nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, facendo riferimento, rispettivamente, ai garanti e agli emittenti dei titoli ricevuti a garanzia.

La valutazione del rischio in esame si è quindi basata sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente esposto e sul connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell'applicazione delle tecniche di CRM e quello dopo il riconoscimento delle predette tecniche.

Inoltre, al fine di apprezzare l'impatto delle tecniche di mitigazione riconosciute ai fini di vigilanza sul capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singola controparte o per gruppi di controparti connesse, la Banca ha provveduto a quantificare l'ammontare complessivo delle esposizioni verso imprese e del relativo indice di Herfindahl senza considerare le predette tecniche.

Successivamente sulla base dei predetti valori ottenuti e adottando la medesima costante di proporzionalità, è stato quantificato il capitale interno evidenziando la differenza rispetto a quanto determinato tenendo conto delle tecniche di mitigazione.

**INFORMATIVA QUANTITATIVA**
**1. AMMONTARE PROTETTO**

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

| Portafoglio delle esposizioni garantite    | Valore<br>prima<br>dell'appli-<br>cazione<br>delle<br>tecniche<br>di<br>attenuazi-<br>one del<br>rischio di<br>credito | Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del                    |                                                                     |                                                           |                           |                           |               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|                                            |                                                                                                                        | Protezione del credito di                                             |                                                                     |                                                           | Protezione del            |                           | Totale        |
|                                            |                                                                                                                        | Garanzie<br>reali<br>finanziar-<br>ie -<br>metodo<br>semplific<br>ato | Garanzi<br>e reali<br>finanzia-<br>rie -<br>metodo<br>integral<br>e | Garanzie<br>reali<br>assimilat<br>e alle<br>personal<br>i | Garanzie<br>personal<br>i | Derivati<br>creditiz<br>i |               |
| Esposizioni verso o garantite da           | 172.120                                                                                                                | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni verso o garantite da           | 10.333                                                                                                                 | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni verso o garantite da organismi | 0                                                                                                                      | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni verso o garantite da banche    | 0                                                                                                                      | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni verso o garantite da           | 0                                                                                                                      | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni verso o garantite da           | 37.172                                                                                                                 | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni verso o garantite da imprese   | 50.258                                                                                                                 | 7.742                                                                 |                                                                     | 0                                                         | 4.515                     | 0                         | 12.258        |
| Esposizioni al dettaglio                   | 66.682                                                                                                                 | 2.451                                                                 |                                                                     | 0                                                         | 8.164                     | 0                         | 10.615        |
| Esposizioni garantite da immobili          | 34.033                                                                                                                 |                                                                       |                                                                     |                                                           |                           |                           |               |
| Esposizioni in stato di default            | 18.903                                                                                                                 | 16                                                                    |                                                                     | 0                                                         | 24                        | 0                         | 40            |
| Esposizioni ad alto rischio                | 0                                                                                                                      | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni    | 0                                                                                                                      | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni a breve termine verso imprese  | 0                                                                                                                      | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni verso Organismi di             | 0                                                                                                                      | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni in strumenti di capitale       | 9.242                                                                                                                  | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Altre esposizioni                          | 11.485                                                                                                                 | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni     | 426                                                                                                                    | 0                                                                     |                                                                     | 0                                                         | 0                         | 0                         | 0             |
| <b>Totale</b>                              | <b>410.654</b>                                                                                                         | <b>10.210</b>                                                         |                                                                     | <b>0</b>                                                  | <b>12.703</b>             | <b>0</b>                  | <b>22.913</b> |

## **TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)**

### **INFORMATIVA QUALITATIVA**

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate :

- interessi e proventi assimilati
- interessi e oneri assimilati
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
- proventi per commissioni/provvigioni
- oneri per commissioni/provvigioni
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

L'art 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da soggetti "terzi" - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c. le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
  - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
  - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
  - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.